SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

183ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1977

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . *Pag.* 7911

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 11ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 805, 195, 340, 342 e 344 7911

Discussione:

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » **(805)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri*);

« Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi » **(195)**, d'iniziativa dei senatori Carboni e Pacini;

« Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo » **(340)**, d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori;

« Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri » **(342)**, d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori;

« Parità in materia di pensione e di reversibilità » **(344)**, d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori.

(*Relazione orale*):

BALBO (*Misto-PLI*) . . . . . *Pag.* 7926
* CODAZZI Alessandra (*DC*) 7936
DALLE MURA (*PSI*) 7932
GAROLI (*PCI*) 7921
GOZZINI (*Sin. Ind.*) 7918
LUCCHI Giovanna (*PCI*), *relatore* 7913
NENCIONI (*DN-CD*) 7941
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (*Sin. Ind.*) . 7929
TOURN Maria Luisa (*PCI*) 7934

Rinvio in Commissione:

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1977-1981 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 » **(837)**:

PRESIDENTE 7912
GIACALONE (*PCI*) 7911

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente CARRARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 luglio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati VAGLI Maura ed altri; CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa ed altri. — « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » (915), previo parere della 11ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia » (917), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati CHIOVINI Cecilia ed altri; BOFFARDI Ines ed altri; FERRI ed altri. — « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 » (916), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 11ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 805, 195, 340, 342 e 344

P R E S I D E N T E . La 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge nn. 805, 195, 340, 342 e 344, concernenti la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 837

G I A C A L O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A C A L O N E . Signor Presidente, ho avuto l'incarico da parte della 6ª Commissione di far presente l'esigenza che sia rinviato in Commissione il disegno di legge numero 837, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1977-1981 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 507 ».

Tale richiesta è connessa alla necessità di approfondire il contenuto del provvedimento, in relazione a difficoltà di ordine politico inerenti alla sua natura.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Giacalone si intende accolta, fermo restando che la conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in merito al reinserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori del Senato.

Discussione dei disegni di legge:

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (805) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri*); **« Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi » (195), d'iniziativa dei senatori Carboni e Pacini; « Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo » (340), di iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori; « Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri » (342), d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori; « Parità in materia di pensione e di reversibilità » (344), d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori** (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana, Di Giulio, Malagugini, Iotti Leonilde, Lodi Faustini Fustini Adriana, Colonna, Abbiati Dolores, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Belardi Merlo Eriase, Bernini Lavezzo Ivana, Bertani Eletta, Bianchi Beretta Romana, Bosi Maramotti Giovanna, Bottari Angela Maria, Branciforti Rosanna, Carloni Andreucci Maria Teresa, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Ciai Trivelli Anna Maria, Cocco Maria, Codrignani Giancarla, Conchiglia Calasso Cristina, Corradi Nadia, Giovagnoli Angela, Granati Caruso Maria Teresa, Lodopini Francesca, Marchi Dascola Enza, Milano De Paoli Vanda, Nespolo Carla Federica, Pagliai Morena Amabile, Papa De Santis Cristina, Pecchia Tornati Maria Augusta, Pellegatta Maria Agostina, Riga Grazia, Rosolen Angela Maria, Salvato Ersilia, Sbriziolo De Felice Eirene, Scaramucci Guaitini Alba, Sarri Trabujo Milena, Vaccaro Melucco Alessandra, Vagli Maura; Rosolen Angela Maria, Gramegna, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Bottari Angela Maria, Furia, Riga Grazia; Bertani Eletta, Fabbri Seroni Adriana, Lodi Faustini Fustini Adriana, Fracchia, Pochetti, Gramegna, Colonna, Belardi Merlo Eriase, Lodolini Francesca, Rosolen Angela Maria, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia; Lodolini Francesca, Gramegna, Angius, Beraldi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Facchini, Fortunato, Furia, Miceli Vincenzo, Migliorini, Napolitano, Noberasco, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Zoppetti; Roberti, Palomby Adriana, Borromeo D'Adda; Quarenghi Vittoria, Belussi Ernesta, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cavigliasso Paola, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Brocca, Portatadino, Casati, Forni, Lombardo, Carlotto; Belussi Ernesta, Casadei Amelia, Quarenghi Vittoria, Buro Maria Luigia, Boffardi Ines, Cavigliasso Paola, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Brocca, Portatadino, Casati, Lombardo, Carlotto; Casadei Amelia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Quarenghi Vittoria, Buro Maria Luigia, Boffardi Ines, Cavigliasso Paola, Belussi Ernesta, Brocca, Portatadino, Casati, Forni, Lombardo, Carlotto, Meneghetti; Massari; Magnani Noya Maria, Craxi, Balzamo, Achilli, Di Vagno, Colucci, Felisetti, Ferri, Giovanardi, Novellini, Saladino, Salvatore, Accame, Aniasi, Arfè,

Ballardini, Bartocci, Battino-Vittorelli, Bertoldi, Caldoro, Capria, Castiglione, Cicchitto, Cresco, De Martino, De Michelis, Ferrari Marte, Fortuna, Frasca, Froio, Gatto, Labriola, Lauricella, Lenoci, Lezzi, Lombardi, Manca, Mancini Giacomo, Mariotti, Mondino, Monsellato, Moro Dino, Mosca, Pertini, Principe, Quaranta, Querci, Savolti, Servadei, Signorile, Testa, Tiraboschi, Tocco, Venturini, Vineis, Zagari, Zuccalà; Romita, Vizzini, Di Giesi, Scovacricchi; e: « Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi », di iniziativa dei senatori Carboni e Pacini; « Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo », d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra, Cengarle, Pacini, Bombardieri, Grazioli, Romei, Longo, Santi e Foschi; « Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri », d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra, Pacini, Cengarle, Bombardieri, Romei, Grazioli, Longo, Santi e Foschi; « Parità in materia di pensione e di reversibilità », d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra, Romei, Pacini, Bombardieri, Grazioli, Santi, Longo, Foschi e Cengarle, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

LUCCHI GIOVANNA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Commissione lavoro del Senato ha preso in esame il disegno di legge n. 805, relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, già approvato dalla Camera con 287 voti favorevoli e 56 contrari e le proposte di legge ad esso connesse, la 195 (modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi), la 340 (parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo), la 342 (modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204) e la 344 (parità in materia di pensione e di reversibilità), presentata al Senato.

La Commissione, dopo un esame delle varie proposte di legge, ha ritenuto di scegliere come testo base il disegno di legge numero 805 pervenuto dalla Camera sia perchè esso recepisce le misure degli altri disegni di legge, sia perchè affronta in modo più ampio ed articolato il problema della parità tra uomo e donna.

La legge n. 805, approvata dalla Camera il 30 giugno 1977, è stata deferita alla Commissione lavoro il 7 luglio. La Commissione, tenendo conto dell'attesa che si era creata nel paese, specie nel mondo femminile, e del valore civile, sociale e politico del provvedimento, lo ha inserito immediatamente all'ordine del giorno dei lavori. Il dibattito generale che si è svolto prima delle ferie estive ha registrato una convergenza di tutti i gruppi sulla valutazione positiva del disegno di legge nel suo complesso, tanto che una serie di considerazioni sociali e politiche dettate dall'urgenza di tamponare e frenare un processo sempre più preoccupante di espulsione e di emarginazione delle donne dal mondo del lavoro e di dare una risposta in positivo alle istanze di emancipazione e di liberazione che attraversano e sconvolgono con tanta passione e intensità il mondo femminile, ci ha indotto a chiedere all'unanimità la deliberante in Commissione per poter approvare la legge prima delle ferie. La deliberante ci è stata negata e i lavori sono ripresi quindi dopo le ferie estive ed oggi sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea un testo largamente dibattuto e approfondito in tutte le sue parti, che in sostanza è quello pervenuto dalla Camera, con modifiche che abbiamo ritenuto opportuno apportare, e su questo testo vi è stato il voto unanime della Commissione.

Prima di affrontare la materia specifica sottoposta al nostro esame, credo sia opportuno, anche se rapidamente, fare il punto sullo stato della donna nella nostra società e, in modo specifico, nel settore lavoro, sgombrando il campo da alcuni equivoci che sono affiorati in qualche intervento alla Camera e che potrebbero deviare il dibattito anche qui in Senato.

Onorevoli colleghi, battersi per la parità tra l'uomo e la donna non significa sostenere che l'uomo e la donna sono identici sul piano biologico e psichico; non significa porsi

come obiettivo l'imitazione dell'uomo nè mettersi in gara con l'uomo. Interpretare in questo senso la lotta che oggi le donne stanno sostenendo è una riduzione banale dei motivi ideali, delle aspirazioni sociali, delle inquietudini esistenziali che ispirano e muovono i movimenti e le organizzazioni femminili.

Dobbiamo partire da un dato di fatto incontestabile: le donne da tempo, e oggi con maggiore forza e consapevolezza di ieri, ritengono di non godere di tutti quei diritti che la nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini senza distinzione. Si tratta allora, onorevoli colleghi, di interrogarci tutti insieme sulle effettive possibilità che la donna ha di realizzarsi come persona e come essere sociale; se può muoversi la donna e agire nella nostra società con la stessa libertà e sicurezza dell'uomo; se ha le stesse occasioni di partecipazione dell'uomo; se non sopporti il peso di una organizzazione sociale che agisce nei suoi confronti con estrema ambiguità e che, mentre da un lato esalta il ruolo di madre, dall'altro proprio questa condizione trasforma in un fattore di emarginazione nella vita sociale e sul mercato del lavoro; mentre chiede alla donna il voto e quindi una precisa scelta politica, ha fatto ancora troppo poco per metterla in grado di partecipare attivamente alla vita sociale e politica e quindi di scegliere in modo autonomo e in piena consapevolezza.

Il problema dunque che si pone non è se la donna debba essere casalinga o lavoratrice, chè, a mio parere, è un falso problema o per lo meno un problema malposto, ma come la donna possa essere madre, moglie, lavoratrice, cittadina con le stesse possibilità con cui un uomo può essere padre, marito, lavoratore, cittadino. È soprattutto, onorevoli colleghi, un problema di libertà, che può ottenere una risposta esauriente soltanto all'interno di uno sviluppo economico e di una organizzazione sociale diversi da quelli di oggi, di un mondo pensato in funzione non solo dell'uomo, ma dell'uomo e della donna insieme. Ecco perchè si dice che la donna oggi si pone come soggetto storico rivoluzionario; dare spazio alla donna significa organizzare la società in modo diverso perchè ogni individuo, uomo o donna che sia, possa trovare l'ambiente più favorevole al pieno sviluppo di ciò che vi è di più originale in lui nell'interesse della società intera, se è vero che dal perfezionamento di ogni sua componente dipende il perfezionamento di tutti gli altri intorno a lui. Impedire dunque alla donna di realizzare se stessa relegandola ad un ruolo univoco significa ritardare, a nostro parere, il progresso di tutta l'umanità.

Su questa linea si sono mossi gli interventi in Commissione della senatrice Codazzi, che ringrazio del qualificato e appassionato contributo che ha offerto in Commissione, dei senatori Grazioli, Garoli, Vinay, Dalle Mura, che tra l'altro hanno sottolineato una verità di fondo: che i problemi della donna sono problemi della società e quindi anche dell'uomo, che la soluzione di essi comporta una concreta crescita umana e civile di tutti, che la risposta ai problemi femminili può venire soltanto dallo sforzo comune per la trasformazione della nostra società e non dallo scontro.

Che cosa possiamo fare noi legislatori? Dobbiamo operare, come dice l'articolo 3 della Costituzione, perchè siano rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori e quindi anche delle lavoratrici all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Nè bisogna dimenticare che nel codice civile e penale esistono norme che definirei di stampo fascista perchè esprimono una ideologia di ineguaglianza tra i sessi, norme di cui la senatrice Carettoni giustamente ed opportunamente nel disegno di legge n. 4 propone la abrogazione. Il nostro obiettivo però, oggi puntato sul settore lavoro, non è una scelta casuale. La crisi economica in atto richiede un intervento tempestivo e immediato per impedire che ancora una volta siano le forze di lavoro più deboli, quindi anche le donne, a pagare con l'emarginazione e l'espulsione dal mondo del lavoro.

C'è, onorevoli colleghi, una realtà durissima che dobbiamo tenere presente. Sul totale della popolazione attiva solo il 19 per cento sono donne; lavora una donna su 5; le donne sono relegate ai livelli di qualifica più bassi; le retribuzioni medie dei lavori femminili e dei settori a prevalente occupazione femminile sono molto inferiori alle altre, di circa il 23 per cento nell'industria. Per le donne disoccupate la durata dell'attesa di un lavoro è di quasi il 30 per cento maggiore che per gli uomini. Ma non basta, la crisi economica in atto ha accelerato quel processo che negli ultimi anni ha sospinto più di due milioni di donne nelle aree del lavoro nascosto, non protetto, non tutelato, così che in Italia si sono venuti configurando due mercati del lavoro: uno in cui è presente la manodopera esplicita, cioè la forza di lavoro che emerge a livello ufficiale nelle statistiche, e in questo mercato del lavoro la presenza femminile è quantitativamente decrescente e qualitativamente depressa; l'altro, che viene definito implicito e nascosto, in cui sono presenti in prevalenza le donne. L'entità di questo fenomeno di lavoro nascosto è così rilevante che, ove non si tenesse in considerazione l'evoluzione in questo senso del nostro sistema produttivo, non si giungerebbe ad alcuna comprensione valida della natura del rapporto che intercorre tra la struttura produttiva del lavoro in Italia e la condizione femminile. Si deve rilevare che l'interesse del datore di lavoro ad utilizzare un mercato che sfugge ancora ad ogni controllo è stato in qualche modo agevolato dalla mancanza di servizi sociali adeguati: asili nido, scuole materne, servizi sanitari e trasporti, per cui la donna, stretta tra la cura dei figli e della casa e la necessità economica, spesso trova più conveniente accettare un lavoro a domicilio o un lavoro ad ore o stagionale. In questo senso ancora una volta la sua scelta — e questo vorrei sottolinearlo — è una non scelta, in quanto è una scelta coatta che sottolinea come la donna lavoratrice risenta dell'esistenza del ruolo di casalinga. In queste condizioni anche l'autolicenziamento diventa una pratica abbastanza frequente non appena sopraggiunga un carico familiare, in genere il primo e il secondo figlio, che rende impossibile la permanenza sul lavoro, o anche perchè la durezza della condizione di vita che risulta dal lavoro fuori casa sommato con quello in casa da un lato, e le qualità insoddisfacenti del lavoro e delle sue prospettive dall'altro spesso respingono la donna fuori del lavoro istituzionale non appena la motivazione economica non sia più determinante.

Per concludere, mi sembra di poter affermare che l'inserimento della donna nel lavoro è destinato a restare precario, a meno che non si verifichino cambiamenti qualitativi di fondo nella struttura produttiva e nell'organizzazione della società, sotto il profilo anche dei rapporti tra l'individuo, la famiglia e la società, il che implica che acquistino sempre più forza alcuni processi di partecipazione, di aggregazione democratica, anche come strada all'individuazione di nuovi valori-guida per l'intera collettività.

Onorevoli colleghi, l'analisi che ho fatto rispecchia anche solo in parte il rapporto donna e lavoro nella società; credo si debba escludere ogni atteggiamento trionfalistico nei confronti delle proposte che andremo a determinare. Esse costituiscono tuttavia, se verranno accolte nella nostra legislazione, indubbiamente una tappa ulteriore e significativa sulla strada della parità. Se è vero infatti — e credo sia vero per tutti — che anche la parità sul lavoro non può essere che il risultato di una molteplicità di interventi che incidono a monte sul costume, sull'educazione, sulla cultura in senso lato, credo non si possa sottovalutare che un fattore di debolezza della manodopera femminile in un tipo di mentalità aziendale, che pone al di sopra di tutto il profitto, consiste anche nel maggior costo per l'impresa del lavoro della donna. E quando dico maggior costo, non intendo un minore rendimento della lavoratrice per ora lavorata a parità di mansione e di qualifica. Tutt'altro: mi riferisco all'incidenza che la sua funzione di madre e il ruolo specifico tradizionale che esercita in seno alla famiglia hanno sul lavoro extra casalingo, e precisamente mi riferisco agli oneri so-

ciali di maternità a carico del datore di lavoro, alle assenze per maternità o per motivi familiari che danno una minore certezza sulla continuità della prestazione lavorativa della donna.

Il problema principale quindi che si presenta per l'immediato al legislatore in materia di parità tra uomo e donna sul mercato del lavoro è quello di conciliare la tutela dei diritti della donna lavoratrice e della lavoratrice madre con una logica di mercato che purtroppo si sottrae, a volte anche selvaggiamente, ad ogni tentativo di controllo; e ne è un esempio la fine che ha fatto la legge sul lavoro a domicilio. Ecco perchè, a mio parere opportunamente, nel disegno di legge in esame, mentre da un lato con gli articoli 1, 2 e 3 si tutela la donna nel momento dell'assunzione, vietando qualsiasi discriminazione sul sesso, differenziazioni in materia di remunerazione, di qualifica e di carriera, dall'altro lato con l'articolo 4 si tende ad equiparare l'età lavorativa a quella degli uomini, seppure con una formula di transizione; con l'articolo 5 si limita l'intervallo notturno sottoposto al divieto; con l'articolo 7 si concede anche al padre la facoltà di assentarsi dal lavoro in alternativa alla madre nei casi previsti al primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 1204.

Sotto questo aspetto, il disegno di legge dunque si muove all'interno di un'ottica non utopistica, che tiene conto della realtà di fatto purtroppo non favorevole in cui la donna deve vivere e agire. Ciò non significa, badate bene, la rinuncia ad obiettivi che sono essenziali al processo di emancipazione e liberazione della donna, o che realizzino istanze ormai mature nel movimento femminile. All'articolo 1 infatti si ribadisce con forza il diritto della donna al lavoro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione, qualunque sia il settore ed il ramo di attività a tutti i livelli della gerarchia professionale. Certo il diritto al lavoro per ogni cittadino è un principio che è alla base della nostra Costituzione e quindi non dovrebbe esserci bisogno di ribadirlo. Tuttavia non si può sostenere — e credo che nessuno possa sostenerlo — che oggi esso trovi una pratica attuazione nella nostra realtà. Ecco perchè il legislatore si è sforzato, in ottemperanza all'articolo 3 della Costituzione, di individuare e rimuovere quelle forme di discriminazione anche meno palesi che tendono a non riconoscere alla donna questo diritto al lavoro.

Dietro ogni comma, onorevoli colleghi, e direi quasi dietro ogni rigo dell'articolo 1 ci sono casi concreti, episodi reali vissuti e sofferti dalle donne. Penso alle donne di Grignasco non assunte da una fabbrica se in stato di gravidanza, ai meccanismi di preselezione messi in atto dalla banca toscana, alle due donne di Siracusa depennate dalla graduatoria di un concorso per vigile urbano, perchè l'assunzione, secondo l'anacronistico regolamento municipale, richiede il compimento del servizio militare, all'inammissibile atto discriminatorio compiuto dalla direzione Fiat di Termini Imerese che ha rifiutato l'assunzione di due donne in possesso della qualifica di manovale metalmeccanico regolarmente inviate dalla commissione comunale di collocamento, perchè non adatte — così si dice — alla tipologia di lavoro esercitata nella fabbrica.

Ma perchè andare più lontano? Anche qui al Senato, signor Presidente e onorevoli colleghi, è operante ancora una specie di selezione preventiva basata sulla statura che è stata recentemente soltanto attenuata e non eliminata. La discriminazione quindi esiste anche qui sotto i nostri occhi.

I casi quindi sono due: o si crede che il lavoro è uno strumento di crescita sociale, civile e politica per tutti e che l'autonomia per ogni essere umano, uomo o donna che sia, è una condizione indispensabile, se non l'unica, per la piena realizzazione di sè e per libere scelte perfino negli affetti, ed in questo caso si opera e si legifera di conseguenza; oppure si è convinti — ed allora bisogna dirlo chiaramente — che nel lavoro di casalinga, così come oggi è organizzato, la donna possa realizzarsi in pieno. Ma in questo caso bisogna essere consapevoli di una cosa: che si va contro ad una opposta e diversa convin-

zione diffusa ormai largamente tra le donne, le quali, non a caso, si presentano in massa sul mercato del lavoro. Conosciamo tutti l'alta percentuale delle giovani donne che si sono iscritte nelle liste di collocamento. Si va contro la volontà delle donne di difendere, a volte anche a costo di grossi sacrifici, il loro posto di lavoro.

Non si tratta quindi di contrapporre le donne agli uomini, i lavoratori alle lavoratrici; si tratta di collocarli tutti in una posizione di parità di fronte al lavoro, nel posto di lavoro e in rapporto al lavoro. Sono quindi da valutare positivamente gli articoli del disegno di legge che tendono a stabilire una parità di trattamento tra uomini e donne nel settore previdenziale, per quanto riguarda la riscossione degli assegni familiari, la reversibilità della pensione, l'estensione al padre in alternativa alla madre dei diritti previsti dagli articoli 7 e 15 della legge n. 1204. Nè deve sfuggire il valore dell'articolo 6 che trasferisce alla madre adottiva i diritti riconosciuti alla madre naturale.

Che questo disegno di legge sia fatto dalle donne e per le donne, come ha osservato qualcuno, non è certo da attribuirsi a nostra colpa. Credo che sia soltanto una prova ulteriore della discriminazione attuata nei confronti delle donne oltre che della nostra vitalità, della nostra volontà di poter trovare spazio in questa società. E poi credo che non sia affatto vero che questo disegno di legge sia tutto frutto nostro e vorrei ringraziare i colleghi, anche a nome delle colleghe senatrici presenti — credo di poterlo fare — della passione, della comprensione e a volte anche della pazienza con cui hanno seguito l'*iter* di questo disegno di legge. È un disegno di legge — lo voglio sottolineare — fatto insieme e se è bello essere donne come si dice, è pure bello trovarsi uniti, uomini e donne, nello sforzo di rimuovere le ingiustizie e le contraddizioni della nostra società.

Per i motivi che ho rapidamente esposto la Commissione esprime un giudizio positivo sul disegno di legge in esame, anche se in seguito ad emendamenti presentati ha introdotto alcune modifiche intese ad evitare dubbi interpretativi e a rendere più agibile l'applicazione del provvedimento.

Credo sia opportuno dare un ragguaglio sugli aspetti più significativi sui quali si è soffermata in prevalenza la Commissione.

All'articolo 1, che definisce e precisa, con una formulazione articolata e dettagliata, il divieto di discriminazione fondato sul sesso, dopo un lungo dibattito in Commissione e in sede informale tra i vari Gruppi, è stata allargata l'area delle possibili deroghe al divieto. L'emendamento votato in Commissione all'unanimità è il risultato di una mediazione tra posizioni diverse.

All'articolo 3 l'aggiunta proposta all'ultimo comma risponde ad una esigenza di chiarezza ed è stata dettata dal timore di allargare l'area degli scatti automatici nei passaggi di categoria e nella carriera. Ci è sembrato allora opportuno il riferimento alle norme stabilite nei contratti collettivi.

All'articolo 4 sono state inserite due norme transitorie: la prima che esime le lavotrici che prestino ancora attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge dall'obbligo della comunicazione al datore di lavoro di cui al primo comma; la seconda che estende la possibilità di usufruire del provvedimento anche a quelle lavoratrici alle quali alla data di entrata in vigore della presente legge mancano meno di tre mesi alla maturazione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione.

All'articolo 5 ci è sembrato opportuno sostituire le parole « funzioni dirigenziali » con le parole « mansioni direttive » sia perchè è una dizione più usuale, sia perchè ci sembra abbia un significato più ampio e comprensivo.

Tralascio gli altri emendamenti che rispondono soltanto ad una logica di chiarificazione e salto all'articolo 15 che ha impegnato la Commissione a fondo e a lungo. Conosciamo tutti le reazioni che l'articolo 15 ha suscitato dopo che la legge è stata approvata alla Camera. In realtà la molteplicità dei problemi di carattere politico e tecnico che esso poneva ha reso particolarmente laborioso trovare una dizione alternativa che salvaguar-

dasse l'ispirazione di fondo e gli obiettivi che l'articolo 15 si proponeva.

Alla fine si è convenuto di restringere l'area di applicazione della legge agli articoli 1 e 5 la cui violazione, essendo di immediato riscontro e arrecando un danno grave, giustifica e rende credibile l'introduzione di una procedura particolarmente rapida e severa; in secondo luogo di introdurre per i dipendenti pubblici la procedura d'urgenza prevista in materia di sospensione dell'atto dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che la Commissione ha ritenuto strumento agibile, oltre che rapido e realmente applicabile, identificando in maniera assoluta nelle possibili violazioni degli articoli 1 e 5, in ogni caso e sempre, un danno grave e irreparabile.

Questa scelta che fa rientrare i dipendenti pubblici nella normativa che li riguarda è stata determinata dall'obiettiva constatazione che la procedura prevista alla Camera non è praticabile dal tribunale amministrativo regionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di avere sufficientemente illustrato gli emendamenti che la Commissione propone; altri poi interverranno su questi, se lo riterranno opportuno. Prima però di concludere vorrei sottolineare che nel settore lavoro resta ancora tra l'altro da risolvere un problema grave: quello delle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, artigiane, commercianti. Comprendo che non poteva assolutamente questo problema essere risolto con questo disegno di legge e in questa sede proprio per la vastità e la delicatezza di esso. Però la disparità di trattamento è grande e crea fratture tra i lavoratori e anche fra le lavoratrici. La legge in esame, dato l'ambito specifico, come dicevo, in cui si muove, ha potuto soltanto con l'articolo 14 affermare il diritto della donna di rappresentare la famiglia in seno alle diverse forme consortili di cooperative.

Certo, è troppo poco, però credo che sia un segno che il problema è presente in tutti noi e che deve essere affrontato al più presto.

Ringraziando quindi il signor Presidente, il Ministro ed i colleghi della attenzione con cui mi hanno ascoltato, mi permetto di sollecitare l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le modifiche proposte e che è stato votato all'unanimità nella Commissione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gozzini. Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima di tutto desidero sinceramente ringraziare la relatrice per la appassionata lucidità con la quale ci ha presentato il provvedimento in esame. Credo che questa legge — penso si possa già dirlo, anticipando il voto che oggi daremo — segni un ulteriore, significativo, cospicuo passo in avanti nell'attuazione del dettato costituzionale in ordine all'eguaglianza ed alla parità tra i sessi nel fondamentale settore del lavoro; un altro cospicuo passo in avanti su quella linea, che ha certamente condotto il nostro paese all'avanguardia delle nazioni europee.

Non entro nel merito delle singole norme; mi preme di più qualche osservazione generale sul movimento femminile di emancipazione, di liberazione, o come lo si voglia definire, con l'uno o l'altro dei vari sostantivi che gli sono stati e gli sono legati. Credo che questo movimento non possa e non debba essere inquadrato semplicemente e soltanto in una prospettiva giuridico-costituzionale o in un riferimento generico all'avvento della civiltà industriale. Credo che per comprenderlo bene, per liberarci tutti da sedimenti millenari, sedimenti culturali che poi vanno a finire nell'inconscio che ci portiamo tutti dietro, si debba risalire più a monte nella grande rivoluzione culturale che possiamo anche chiamare la scoperta della donna, operata dalle scienze antropologiche e dal grande sviluppo che queste scienze nuove hanno avuto nel nostro secolo. Di questa grande rivoluzione culturale nessuno di noi, forse, è pienamente consapevole, sicchè ciascuno di noi può in qualche momento, ripeto, dall'inconscio —

anche il più convinto di noi delle ragioni profonde, delle motivazioni storiche del mondo femminile — essere indotto a ritenere, come leggevo l'altro giorno in un giornale autorevolissimo di lingua italiana anche se non appartenente alla Repubblica italiana, che il governo della casa, tutto sommato, è più conforme alla natura della donna del lavoro in fabbrica o in ufficio.

Ebbene, si può ancora cadere in questo istintivo pregiudizio se non ci si rende ben conto della rivoluzione culturale cui accennavo. Bisogna stare attenti, oggi, a parlare di natura perchè le scienze antropologiche ci hanno pure insegnato che esiste una fondamentale differenza tra natura e cultura, tra quello che è fondamento naturale e quello che è sovrapposizione, o sovrastruttura, immessa, costruita dalla cultura, dalla elaborazione umana. Per riferirmi ad un titolo abbastanza famoso, e d'altronde estremamente significativo e pregnante di uno dei maggiori antropologi, il Lévis Strauss, dirò « il crudo ed il cotto »: il crudo è la natura, il cotto è la cultura, cioè quello che si fa, si elabora in cucina (ad opera, fino ad oggi, prevalentemente, se non esclusivamente, delle donne). Ci sono, certo, dei dati naturali, irrevocabili ed immutabili, ma molte volte siamo indotti nell'errore di ritenere dati di questo genere quelli che sono soltanto dati culturali, risultanti appunto dall'elaborazione umana, e quindi sempre provvisori e mutevoli. Allora le cause dell'inferiorità, della situazione di subordinazione, di emarginazione in cui la donna è vissuta fino a ieri, sono da ricercare non tanto nella sua natura inerente alla generazione (ciclo mensile, gravidanza, i conseguenti stati di debolezza e di dipendenza) quanto nel dominio culturale del maschio che ha scritto la storia e costruito le società, sostanziandole — sia la storia, cioè la vita interpretata, sia la società, cioè la vita vissuta — dei propri valori e dei propri ideali.

Farò un esempio molto semplice ma estremamente pertinente alla ricerca di un'approfondita coscienza del movimento femminile: fino agli ultimi decenni del secolo scorso qual era l'idea biologica che si aveva del processo generativo? Che il figlio fosse parte esclusiva del padre, che l'utero materno fosse soltanto il recipiente che lo conteneva e che alimentava il germe; la madre, quindi, in funzione puramente passiva. È una idea che ha dominato la cultura occidentale da sempre: pensiamo ad Eschilo e alle sue « Eumenidi » (scusate il riferimento che può apparire remoto ma l'Atene del V secolo rimane un dato essenziale della nostra eredità culturale) Nel processo ad Oreste matricida l'assoluzione viene data perchè in definitiva la madre non è neanche consaguinea del figlio; il vero delitto sarebbe stato l'uccisione del padre; Oreste dunque può essere assolto; il fatto non costituisce quasi reato, la madre è una quantità trascurabile. Non era pura fantasia di poeta se, non molto tempo dopo, lo scienziato Aristotele confermava quell'idea. Ancora tanti secoli dopo, San Tommaso accettava pienamente la stessa idea: la madre forniva semplicemente la materia, il germe maschile era la forma.

Dunque la superiorità indiscutibile e indiscussa del maschio, del ruolo maschile, trovava un fondamento scientifico; la donna, per naturale conseguenza, era uno strumento, un oggetto di proprietà del maschio, segregata in cucina o nell'allevamento dei figli. Sesso e cucina: una formula, appunto, che gli antropologi hanno reso comune e ne derivano le immagini femminili dominanti la cultura occidentale giù giù per il Medioevo fino all'età moderna: da una parte l'angelo del focolare (la donna angelicata dello stil nuovo), dall'altra il *caput malorum*, secondo una formula frequente, lo strumento diabolico fino a quegli aspetti così tragici della vita non soltanto europea ma anche delle colonie americane (pensiamo al « Crogiolo » di Miller) che sono i processi di stregoneria (solo le donne erano processate per stregoneria, solo di esse, in pratica, era dolente monopolio la stregoneria).

La scienza biologica alla fine dell'Ottocento ci ha detto che la prospettiva di una funzione femminile ridotta era falsa, perchè il figlio è, in realtà, la risultante della fusione di un materiale genetico proveniente in parti eguali dal padre e dalla madre. Allora si vede come il concetto di natura

debba essere storicizzato, come si debba stare in guardia attentissima dal considerare dati naturali quelli che sono solo dati culturali. Con queste sedimentazioni culturali che risalgono indietro di millenni dobbiamo fare i conti. Con le conoscenze scientifiche delle varie epoche ha dovuto fare i conti anche il cristianesimo che nel suo messaggio originale, non ci sono dubbi, afferma la parità assoluta dei sessi. Non c'è più nè uomo nè donna, diceva infatti San Paolo, il quale aveva intuito il superamento di una situazione nella quale la donna era confinata in ruoli di emarginazione e di subordinazione. Il cristianesimo ha potuto scoprire solo progressivamente il senso reale di quella intuizione, in relazione al progresso delle coscienze umane. E allora credo che anche certi eccessi, certe violenze o virulenze del femminismo di oggi, certe reazioni magari anche del tutto irrazionali, debbano non dico giustificarsi, ma spiegarsi: sono una ribellione radicale ad una situazione culturale, con tutte le sue sedimentazioni psicologiche conscie o inconscie, che dura da millenni, e che oggi non ha più dalla sua nessuna ragione scientifica.

L'esigenza profonda di fronte alla quale ci troviamo è piuttosto quella di trovare una immagine, un modello, un ruolo nuovo per la donna, pienamente adeguato alla nuova consapevolezza culturale. La senatrice Lucchi molto giustamente ricordava che non si tratta di utilizzare e adottare un modello di mera imitazione maschile, facendo la donna uguale al maschio, e negando così alla donna una specifica autonomia di immagine. Occorre trovare una complementarietà che è, forse, tutta da scoprire, e ciò sarà probabilmente compito delle generazioni future. A noi intanto spetta, e non soltanto, appunto, per dettato costituzionale, perseguire la strada e l'obiettivo dell'uguaglianza giuridica come passaggio obbligato del movimento femminile, con la piena convergenza — la senatrice Lucchi lo sottolineava molto giustamente — di tutti, donne e uomini. L'azione legislativa è necessaria e preziosa in quanto trasmette alla gente un messaggio, e svolge una funzione educativa; ma non è sufficiente a liberarci dai condizionamenti, da quelle sedimentazioni alle quali ho accennato, sulla diversità e inferiorità della donna. Dobbiamo liberarci anche dall'idea di una tutela particolare di cui la donna avrebbe bisogno, come il minore, idea sempre legata ad una prospettiva discriminatoria della donna stessa.

Dicevo che l'azione legislativa non è sufficiente, perchè questa liberazione da idee precostituite, preconcette, anche inconsce, deve passare nel costume, nella cultura vissuta, nei rapporti sociali, deve quindi diventare trasformazione di mentalità, deve prolungarsi nell'educazione. È chiaro che un discorso di questo genere ha implicazioni incisive anche in quella educazione sessuale la cui introduzione nelle nostre scuole è all'ordine del giorno del Parlamento, poichè sono stati presentati dei disegni di legge in proposito.

Se questa legge risolve gran parte, se non tutti, i problemi inerenti alla condizione della donna nel mondo del lavoro, anche dal punto di vista legislativo molti problemi restano tuttavia da affrontare. Farò solo due esempi: il codice penale, dove tuttora sussistono istituti arretratissimi, di cui dobbiamo vergognarci, come la causa d'onore e il matrimonio che estingue il reato; la scuola materna, il cui stesso titolo appare in contrasto col discorso che sono venuto facendo, e con le prospettive della moderna pedagogia, secondo le quali i ruoli del padre e della madre sono ambedue necessari per l'educazione anche della prima età. Due punti della nostra legislazione che sono oggetto, tra l'altro, di un disegno di legge (già ricordato anche questo dalla senatrice Lucchi) presentato dalla collega di Gruppo senatrice Carettoni. Mi auguro che la Commissione giustizia, che ne ha discusso ampiamente lungo l'arco di parecchi mesi, possa portate a termine nelle prossime settimane il lavoro di quel disegno di legge in modo da presentarlo presto in quest'Aula, modificato e ristrutturato anche in relazione all'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame. In questo modo, il nostro Stato, il nostro paese avrà fatto altri passi in avanti sulla via della comprensione profonda del movimento femminile e della li-

berazione da quelle scorie, da quei sedimenti purtroppo ancora presenti nel codice penale e in altri aspetti della nostra legislazione. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garoli. Ne ha facoltà.

GAROLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non sfugge sicuramente al movimento dei lavoratori italiani, non può sfuggire a noi che ne rappresentiamo larga parte l'importanza del problema che oggi affrontiamo in questa Aula. La parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro è parte di grande rilievo nella lotta per la liberazione della donna da condizioni di esclusione e di subordinazione, come è parte importante della lotta che tende a costruire le basi di una convivenza sociale e civile che sappia esaltare la libertà di tutte le persone, uomini e donne, in piena parità, con uguale dignità. Molti sono i problemi che chiamano alla prova le forze della democrazia, del movimento dei lavoratori che costituisce la base più solida della democrazia, nell'azione ardua peraltro tendente alla costruzione di condizioni di uguaglianza tra i cittadini di una repubblica democratica. Emergono in quest'epoca due particolari banchi di prova: è in gioco la capacità di affrontare e risolvere, sia pure con la necessaria gradualità, la secolare questione femminile, che è ancora radicata questione di emarginazione delle donne, nonchè la capacità di dare risposta positiva e costruttiva alle pressanti e urgenti esigenze che emergono, spesso tumultuosamente, dalle giovani generazioni che espulse o emarginate dalla produzione si collocano a volte in parte fuori e contro la democrazia e i suoi ordinamenti. La risposta a queste grandi questioni non può tardare. Ogni ritardo non farà altro che alimentare processi di crisi, di disgregazione fino al rischio di pericolosi sbocchi, di incrinazioni, di rottura delle stesse basi democratiche costruite con immani sforzi e sacrifici dalle forze della Resistenza. È la questione femminile al nostro esame oggi a mezzo del disegno di legge sulla parità fra uomini e donne in materia di lavoro. Ci si è posta la domanda a tal riguardo, come era giusto del resto, se il disegno al nostro esame corrisponde agli obiettivi che il movimento delle donne, il mondo del lavoro e più in generale il corpo della democrazia si pone nel presente momento. Se il provvedimento è utile insomma a rimuovere quegli ostacoli che ancora impediscono il cammino verso le condizioni di parità e di eguaglianza. La relatrice senatrice Lucchi ha già dato una risposta a questa domanda che ci trova del tutto consenzienti; e mi consenta la senatrice Lucchi di esprimere anch'io in questa sede un vivo compiacimento per l'apporto notevole ed anche originale che ella ha saputo recare prima in Commissione e stamane in Aula per l'approfondimento della problematica legata al provvedimento per la valorizzazione dei suoi contenuti, per il perfezionamento di questa normativa. Un lavoro non certamente facile data la delicatezza della materia, che ella ha saputo affrontare con passione e tanta intelligenza e con uno spirito capace di sollecitare da più parti nuovi impegni e nuovi apporti. Siamo concordi con lei nell'esprimere un giudizio positivo sulla normativa che il testo del provvedimento pone alla nostra valutazione, al fine di rendere possibile in concreto il conseguimento di nuovi traguardi verso la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, come anche nell'esprimere un positivo apprezzamento sul lavoro compiuto nei due rami del Parlamento dove, prendendo a base il disegno di legge del Governo e le diverse proposte d'iniziativa parlamentare, è stato compiuto uno sforzo profondo, unitario, nel tentativo, riuscito a nostro avviso, di dare uno sbocco concreto e costruttivo alle varie posizioni espresse dalle diverse proposte di legge, così come era ed è nelle attese delle masse femminili e delle organizzazioni sociali e politiche che le rappresentano nella società. È certo che il provvedimento contiene dei limiti, non affronta tutti i problemi che si pongono, ad esempio, con la nuova legislazione del diritto di famiglia per la completa realizzazione dell'eguaglianza tra i sessi,

sulla quale altri disegni di legge — come testè ricordava il senatore Gozzini — sono stati presentati nei due rami del Parlamento. Questo provvedimento si limita al campo dei rapporto di lavoro, e neanche in questo importante campo esso può affrontare tutte le questioni che si pongono. La prima, ad esempio, e la più importante è quella dell'occupazione, o meglio della disoccupazione che colpisce in modo particolare centinaia di migliaia di donne, soprattutto di ragazze, nel nostro paese.

I dati sull'occupazione forniti nel corso di quest'anno dall'ISTAT e ottenuti in questa occasione, mi pare, con un sistema di rilevamento più aderente alla realtà, rivelano un'aggravarsi del fenomeno della disoccupazione in modo assai preoccupante. A fronte dei 19 milioni di occupati a pieno titolo vi sono almeno un milione e 500.000 disoccupati in cerca di lavoro, dei quali oltre un milione con meno di 29 anni. Si estende il fenomeno del lavoro precario e del lavoro nero. L'ISTAT informa che nell'indagine di gennaio coloro, non occupati, che hanno dichiarato di dedicarsi comunque a qualche attività sono circa 907.000; secondo il CENSIS, invece, sarebbero circa 2 milioni coloro che stanno nella grande sacca del lavoro precario ed è molto probabile — questa è l'opinione più diffusa tra gli esperti — che questa cifra indicata dal CENSIS sia quella più vicina alla realtà.

Il fenomeno nel suo insieme, sommando quindi gli inoccupati, i disoccupati in cerca di lavoro, i disoccupati in condizione precaria, insomma la cosiddetta « area del malessere », interessa 2.366.000 unità, circa il 6,8 per cento della popolazione attiva secondo l'ISTAT, ma questa è una valutazione contestata. Secondo altri quest'area raggiunge addirittura il 9-10 per cento della popolazione attiva, ossia supera largamente 3 milioni di unità. È noto che esaminando questi dati vediamo emergere in tutta la loro gravità le due grandi questioni: la questione giovanile, con oltre 1 milione di giovani in cerca di lavoro, oltre il 70 per cento della intera disoccupazione, e la questione femminile che è data dal 60 per cento ed oltre dell'intera disoccupazione e da una percentuale ancora più alta delle donne sfruttate nel campo del lavoro precario, dove emerge in particolare il lavoro a domicilio che ancora in larga parte si effettua in condizioni di clandestinità.

Abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo grave aspetto della crisi che scuote il paese oggi, per ricordare a noi stessi e a tutti che l'azione per costruire un'organizzazione sociale fondata su basi di eguaglianza (il provvedimento sulla parità si colloca in questa azione) non può essere disgiunta dalla lotta che impegna i lavoratori e l'intero movimento democratico per uscire dalla crisi economica, per il risanamento e la riqualificazione delle strutture produttive del paese; lotta che deve mirare agli obiettivi dell'allargamento dell'apparato produttivo, alla più larga utilizzazione delle forze di lavoro disponibili, alla ristrutturazione dei consumi, alla riqualificazione dei servizi in modo tale da garantire un'espansione programmata della produzione e naturalmente dell'occupazione.

Vi sono al riguardo intese programmatiche che non possono restare sulla carta. Occorre rapidamente quindi passare dalle parole ai fatti. La stessa legge sull'occupazione giovanile che ha già raccolto l'adesione di 650.000 giovani e ragazze pone di fronte al Governo e al Parlamento, a tutte le forze politiche, delle grosse responsabilità. Non rappresenta certo, questa legge, l'elemento risolutivo di un problema così drammatico come quello della disoccupazione tra i giovani, ma costituisce sicuramente l'occasione, se bene utilizzata ed attuata, per cominciare a rompere la spirale della disgregazione che serpeggia tra le giovani generazioni. È un altro banco di prova della democrazia, di tutte le sue istituzioni e della stessa intesa programmatica recentemente approvata.

Per ricollegarci più strettamente al tema, anche con l'approvazione del presente provvedimento — e ci auguriamo che possa ottenere il più largo consenso del Senato — non riteniamo affatto conclusa la lotta, purtroppo ancora lunga, per la liberazione della donna dalle pesanti condizioni in cui si trova nonostante i passi avanti compiuti in Italia dal movimento femminile e dal movi-

mento operaio e democratico nel loro insieme. Consideriamo questa legge per quello che veramente è, senza farci soverchie illusioni; ossia uno strumento per avanzare ancora, speriamo più speditamente, verso quella condizione di parità e di uguaglianza tra i sessi che è dettata dalla nostra Costituzione; uno strumento che si unisce agli altri già in possesso del movimento democratico di cui si conoscono naturalmente i valori ed i limiti.

Mi riferisco in particolare al diritto di parità di salario ed uguale lavoro, stabilito con l'accordo sindacale interconfederale del 1960 a cui il presente provvedimento si collega, consolidando ed estendendo i diritti di parità di retribuzione per le donne lavoratrici. Mi riferisco alle leggi di tutela della maternità che questo disegno di legge migliora ulteriormente, nonchè alla legge di tutela del lavoro a domicilio, alla riforma del diritto di famiglia costruita particolarmente qui al Senato ed alla quale il provvedimento odierno in un certo senso fa seguito in alcune delle sue parti importanti.

A nostro avviso con il varo di questo provvedimento il movimento dei lavoratori nel suo insieme, che è fatto di uomini e di donne uniti — ed è piena follia tentare di contrapporre le une agli altri — viene dotato di capacità nuova, riceve nuovo impulso non soltanto per raggiungere i notevoli specifici obiettivi in esso contenuti, ma riceve nuove possibilità per rimettersi in moto su tutto il fronte dell'emancipazione, perchè viene anche proiettata, a mezzo di questo provvedimento, nuova luce su obiettivi che, saliti alla ribalta con le lotte del passato, sono caduti cammin facendo un po' troppo in ombra. Riteniamo insomma che il varo di una buona legge — e questa lo è senz'altro, senza far trionfalismo — non deve mai essere inteso come la realizzazione definitiva dei fini che la stessa legge indica o si prefigge.

Ce lo insegna del resto una lunga esperienza: quali e quanti meccanismi di intoppo e di rigetto è capace di far scattare il sistema che regge la proprietà capitalistica, dove la legge della divisione, della discriminazione, insomma la legge della giungla è dura a morire.

Credo sia utile ricordare in questa occasione qualche esempio della nostra dura esperienza in proposito. Sancito l'accordo sulla parità salariale tra uomo e donna, buona parte del padronato ha risposto contrattaccando, attaccando in modo particolare il livello di occupazione, nel tentativo di spezzare tra le mani del movimento femminile lo strumento della parità. Si è cercato in più occasioni di espellere le donne dalle fabbriche, dai diversi luoghi di lavoro; in qualche modo si è accentuata la discriminazione nei loro confronti, specie nelle assunzioni.

Si è fatto del tutto per relegare le donne nelle sacche del lavoro nero. Purtroppo i dati sullo stato dell'occupazione femminile odierna stanno a dimostrare quanti e quali danni alle lavoratrici abbia recato questa offensiva, la quale ha lasciato segni profondi: diminuzione complessiva delle donne occupate nei settori produttivi dell'industria e dell'agricoltura, dirottamento delle donne verso il settore terziario dove è più facile nascondere certe forme di sfruttamento e di dequalificazione con gonfiamento del lavoro nero e delle file della disoccupazione.

Senza dubbio ciò ha creato anche zone di disorientamento e di rassegnazione nel paese: è bene tenerlo presente. Leggiamo, ad esempio, i dati forniti dall'ISTAT e rilevati nella ricordata indagine del gennaio 1977; apprendiamo così che vi sono circa dodici milioni di donne italiane (la cifra è ricavata dall'elaborazione di una indagine campione, ma è vicina alla realtà), che dichiarano di non avere un lavoro, di non cercarlo e di non volerlo accettare qualora venisse loro offerto. Poichè, salvo poche eccezioni, non possono vivere di rendita, poichè la maggior parte può vivere soltanto lavorando, emerge allora con evidenza uno stato di passiva rassegnazione in questa dichiarazione. È l'accettazione passiva del ruolo della casalinga, che deriva anche dalla totale sfiducia, dalla assoluta incredulità nella possibilità di uscire da quel rango a causa appunto del dilagare della disoccupazione, specie femminile, della mancanza

dei servizi sociali, della attuale tendenza dei meccanismi della società capitalistica a respingere la donna dal processo produttivo.

Un secondo esempio è dato dall'esperienza compiuta intorno alla legge che doveva disciplinare diversamente e meglio il lavoro a domicilio, scoraggiando l'estensione di tale lavoro sul territorio nazionale, facendo uscire il lavoro a domicilio dallo stato di clandestinità. Questi erano i due obiettivi fondamentali di quella legge: mi riferisco alla legge del dicembre 1973, per il varo della quale parecchi senatori presenti nell'11ª Commissione hanno profuso non poco impegno.

Fatta la legge, ecco subentrare la crisi economica, la restrizione delle basi produttive e dell'occupazione. Siccome è evidente che in tempi di crisi e di disoccupazione chi ha un lavoro, anche precario, cerca di tenerselo, ha avuto buon gioco chi ha inteso manovrare i meccanismi di rigetto della nuova legge per lasciare in sostanza le cose al loro posto come prima.

Meno buon gioco ha avuto invece il movimento sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici, il quale, insieme agli enti locali, è rimasto fermo al campo delle buone intenzioni. In parecchie zone del paese non sono stati nemmeno costituiti gli organismi di controllo del lavoro a domicilio che la legge prevede. Il risultato lo abbiamo sotto gli occhi in questi ultimi tempi: pare che siano solo centomila le donne che lavorano a domicilio regolarmente registrate, regolarmente iscritte. Il fenomeno resta quindi in tutta la sua gravità, poichè resta aperta la piaga della clandestinità.

Onorevole Ministro, credo che avremo modo di ritornare sull'argomento riguardante appunto il lavoro a domicilio, giacchè non intendiamo affatto accettare questo stato di cose. Può darsi che vi sia qualcosa che non funziona nella stessa legge. Studieremo, vedremo, cercheremo di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'attuazione. Non ci fermeremo davanti alle difficoltà. Per il momento valga l'esempio a significare che il nostro compito di fronte a problemi così importanti e complessi non si esaurisce con una dichiarazione di voto.

Questa esperienza ci insegna dunque ad affrontare come si deve i compiti posti dai nuovi obiettivi di tutela della donna lavoratrice indicati dal presente provvedimento. Le norme contenute nell'articolo 1 del provvedimento indicano come obiettivo la fine di ogni discriminazione basata sul sesso in materia di accesso al lavoro per rendere in tal modo effettiva la parità di diritto al lavoro tra uomo e donna. In proposito occorre rilevare che, trovandoci di fronte ad una organizzazione del collocamento carente e inceppata e comunque non corrispondente alle nuove esigenze, da più parti si sono avute manifestazioni di scetticismo circa la possibilità di tradurre in pratica questa norma che detta la fine della discriminazione. Ma in tale caso a nostro avviso più che indugiare sullo scetticismo crediamo sia giusto volgere sul positivo, sul costruttivo.

Insomma il problema esiste e sollecita l'impegno di tutti a condurre in porto in tempi brevi la legge di riforma sul collocamento di cui ha già avuto inizio la discussione nell'11ª Commissione del Senato.

E riteniamo che le richiamate norme sulla fine della discriminazione debbono essere assunte come basi non secondarie della nuova legislazione sull'avviamento al lavoro.

Le norme contenute negli articoli 2 e 3, che riguardano, come è noto, la parità di retribuzione e criteri comuni di classificazione professionale e di progressione nella carriera a parità di prestazioni, oltre che coronare conquiste ottenute in questo campo dalle categorie lavoratrici più avanzate, con decenni di dura lotta, offrono a nostro avviso a tutto il movimento nuovi strumenti per realizzare in ogni settore e in ogni luogo di lavoro il principio « a uguale lavoro uguale salario ».

Corrispondono a criteri di equità e di giustizia le norme contenute nell'articolo 4 che offrono la possibilità alle lavoratrici che hanno raggiunto l'età pensionabile di 55 anni ma non hanno raggiunto un livello di pensione soddisfacente o adeguato alle esigenze proprie e della famiglia (è noto che numerose sono le lavoratrici che essen-

do entrate tardi nella regolare attività si trovano a 55 anni con una bassa anzianità contributiva e quindi con bassi livelli di pensione) di optare per continuare a prestare per altri anni, fino ai 60, la loro attività lavorativa con la possibilità perciò di migliorare la loro condizione di pensionate. Di questo si tratta infatti e non di un particolare privilegio che si vuole concedere loro perchè donne. È un provvedimento che risponde a criteri di equità e di giustizia.

Certo, qui si apre la questione del cumulo, che non si può ridurre al problema del cumulo tra salario e pensione con l'esclusivo riferimento alle donne che a 55 anni avranno la possibilità di optare per continuare a lavorare. La questione è molto più complessa e riguarda anche gli uomini pensionati per vecchiaia o per invalidità che pure continuano a lavorare. Esiste anche il problema del cumulo di più pensioni, non soltanto del salario e della pensione.

È un problema reale quindi che deve essere affrontato come si deve e in tempi brevi. E mi si consenta, onorevole Ministro, di dire che non può essere affrontato nel modo che è stato proposto dai Ministri del lavoro e del tesoro e dal Governo nel suo insieme qualche giorno fa. Va rilevato a tale proposito che se il Governo intendeva con le proposte di una settimana fa fare cosa che sollevasse la più vibrata e generale protesta debbo dire che ci è riuscito al 100 per cento — meno male che poi si è corsi ai ripari —. I criteri da seguire per avviare il risanamento finanziario del sistema pensionistico sono già stati indicati dallo stesso accordo programmatico — lo ha ricordato in quest'Aula proprio ieri lo stesso ministro Stammati —: l'unificazione della riscossione dei contributi, che deve essere fatta anche in funzione della lotta contro le evasioni contributive; l'equilibrio dei livelli contributivi per risanare le gestioni fortemente deficitarie, come quelle dei lavoratori autonomi; la modifica dei criteri circa l'assegnazione delle pensioni di invalidità per ridurre l'inflazione di queste medesime pensioni; la revisione dei meccanismi di cumulo e di certe superindicizzazioni collegate a pensioni di determinate categorie: sono tutti elementi sui quali l'opinione espressa dalle forze politiche democratiche, dalle organizzazioni dei pensionati, quelle che contano, dai sindacati è stata unanime. A questo quadro il Governo si deve attenere.

Il presente provvedimento con l'articolo 11 realizza, sempre in tema di pensionamento, una aspirazione delle donne lavoratrici che possiamo definire antica: il miglioramento dell'istituto della reversibilità, estendendo al marito, al vedovo, le prestazioni già previste per la moglie, per la vedova, stabilendo una parità di diritti anche in questo campo. Questo è un notevole passo in avanti. Desideriamo far presente che resta aperta anche nel campo della reversibilità l'esigenza del riordino del sistema.

Due particolari questioni si pongono — ne accenno soltanto, onorevole Ministro — su cui crediamo che occorra cominciare a por mente: la prima si ricollega al caso del cumulo e in particolare al cumulo di due pensioni, più specificatamente al cumulo di una pensione di reversibilità con una alta pensione diretta. Si pone perciò il problema di stabilire un tetto oltre cui non è consentito andare e ciò per consentire al sistema previdenziale di avere mezzi sufficienti per rispondere ad un'altra pressante esigenza, quella di garantire un aiuto più adeguato a chi resta vedovo o vedova in giovane età con uno o più figli minori a carico. Infatti per effetto della bassa anzianità contributiva, dovuta alla giovane età dei soggetti, accade che le prestazioni ai superstiti si limitino alle quote stabilite dai minimi di pensione, con tutti i disagi che si possono immaginare.

Va infine sottolineato il miglioramento che il provvedimento reca in materia di tutela della lavoratrice madre, introducendo nel contempo norme di fiscalizzazione dei relativi oneri, in modo di non far gravare sulle imprese il peso di altri costi. Sono poi da tenere presenti altre norme che, seguendo gli indirizzi rinnovatori del nuovo diritto di famiglia, esaltano il valore della piena cooperazione tra uomo e donna e dei coniugi in particolare nei loro compiti di fronte ai figli. Sappiamo che non è tutto perfetto ciò che è contenuto nel presente

provvedimento — e chi lo potrebbe dire? — ma siamo convinti che i contenuti del provvedimento offrano un nuovo, interessante terreno di azione e in definitiva nuove possibilità per avanzare verso conquiste di uguaglianza, di giustizia, di libertà. Intanto si compia questo buon passo in avanti; è indispensabile che il cammino, che non sarà per nulla facile, lo si compia assieme, uomini e donne uniti e forze della democrazia unite.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ha guidato questo spirito, come possono testimoniare i numerosi colleghi qui presenti, nel corso del dibattito che ha avuto luogo qui al Senato su questo appassionante tema, confronto appassionato come ha ricordato la relatrice Lucchi.

Abbiamo potuto trovare nei colleghi dei Gruppi maggiori protagonisti di questo confronto un atteggiamento improntato a spirito costruttivo, ne diamo atto. Non sono mancati durante il confronto momenti di travaglio, di tensione, specie attorno all'articolo 15 del provvedimento, laddove si indicano gli strumenti giuridici da impugnare per far valere i diritti di parità sanciti dalla nuova legge contro possibili comportamenti discriminatori. È prevalsa comunque in ogni momento la consapevolezza dell'opportunità di giungere su materia così rilevante a conclusioni unitarie, tenendo conto delle diverse posizioni, ma soprattutto avendo presente di rispondere positivamente alle attese di milioni di donne lavoratrici.

L'impegno unitario — ben si comprende — richiede da ogni parte in causa qualche rinuncia. In questa sede dobbiamo giudicare le conclusioni che abbiamo raggiunto: la nostra parte ne dà in definitiva un giudizio positivo e perciò esprime pieno consenso che è anche assunzione di impegno nell'azione, in tutti i luoghi di lavoro e in ogni località del paese, affinchè i princìpi di uguaglianza e di libertà di cui è portatore il presente provvedimento possano trovare completa realizzazione: ne trarranno vantaggio milioni di donne e anche la democrazia. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Onorevole Presidente, colleghi, voglio innanzitutto ringraziare la senatrice Lucchi per la sua pregevole relazione e per il lavoro che ha svolto in Commissione, lavoro che ha permesso a noi di approvare un disegno di legge migliore e più completo di quello pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Vorrei iniziare queste mie considerazioni e valutazioni sul provvedimento in esame partendo da un momento molto indietro, cioè dal 1848, quando già lo Statuto albertino, annunciato e promesso ai sudditi l'8 febbraio del 1848 e approvato dal re Carlo Alberto il 4 marzo dello stesso anno, pubblicato in lingua italiana e francese, sanciva la parità dei diritti tra uomo e donna. « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali davanti alla legge », così recitava l'articolo 24 dello Statuto. L'affermazione di parità era solo apparente; infatti, pochi giorni dopo l'emanazione dello Statuto, nella legge per le elezioni della Camera dei deputati, nessuna donna partecipava di diritto al voto. La legge comunale e provinciale del 7 ottobre 1848 sanciva: « Non possono essere elettori o eleggibili: analfabeti, donne, interdetti, detenuti in espiazione di pena o falliti ».

Si dovette arrivare al 1945 perchè la donna cominciasse ad avere la prima parità effettiva, esprimendola in quell'anno col voto alle elezioni politiche della Camera dei deputati: infatti fu durante il secondo ministero Bonomi che il 1° febbraio del 1945 venne varata la legge sull'estensione alle donne del diritto di voto. Siamo oggi, dopo tanti anni, chiamati a discutere e a votare una legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, che elimina ogni discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione professionale, il trattamento economico, lo sviluppo di carriera, le responsabilità familiari. Il punto di partenza ci fa intravvedere il cammino percorso non solo dalla donna, ma dalla società in questi anni. Questa infatti è l'ottica nella quale ci dobbiamo porre per esaminare questo provvedimento

non statisticamente, ma in prospettiva, in coerenza con la società futura che vogliamo costruire.

Dati essenziali della persona, sia questa uomo o donna, sono la libertà e la responsabilità. Non si può, onorevoli colleghi, prefissare per nascita, per sesso o per classe il ruolo di una persona nella società nè limitarne la responsabilità in un ambito prestabilito. La persona si realizza anche nel lavoro, che è possibilità di ritrovare se stessi e scuola di vita comunitaria.

Alla Costituente si pensò che l'enunciazione del principio della parità di retribuzione tra uomo e donna fosse persino inutile perchè entro pochi anni questo principio sarebbe stato assorbito dalla mentalità generale. Sono passati da allora oltre trent'anni; la Costituzione non volle evidentemente limitare alcun diritto alla lavoratrice e i princìpi sanciti dalla Costituzione sono persino ovvi, ma il loro rispetto lo è stato molto meno. Il provvedimento in esame è chiaramente sulla linea dei precetti costituzionali.

In una prospettiva di parità vanno dunque eliminate tutte quelle disuguaglianze che confinano la donna in un piano subalterno. Va però ribadito che una legge per essere applicabile deve essere semplice e quindi non deve pretendere di risolvere tutti i problemi. Il presente provvedimento può essere un punto di riferimento valido e qualificante per far avanzare verso livelli più soddisfacenti l'assetto socio-economico della nostra società; va inserito cioè in una strategia globale, in una linea politica complessiva che consenta la reale applicazione della normativa che si sta per varare.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(Segue B A L B O) . Sicuramente tutta la tematica della condizione femminile non trova nel presente provvedimento esaurienti e definitive risposte, per le quali necessitano interventi e scelte più radicali e globali. Sarebbe però indubbiamente velleitario affidare a un singolo provvedimento un compito così pregnante. Questo provvedimento viene ad innestarsi in una realtà difficile e non del tutto pronta a recepire le innovazioni in esso contenute. Purtuttavia esso costituisce un primo passo lungo la strada dell'emancipazione del mondo femminile e dell'abolizione di ogni discriminazione tra lavoratori in vista di una maggiore presenza della donna sul posto di lavoro ed in generale nella vita sociale del paese. I dati ISTAT indicano che sono le donne il 33 per cento dei disoccupati e il 43 per cento delle persone in cerca di un primo impiego con conseguente aumento del lavoro nero. È vero che la disoccupazione femminile si mantiene costantemente più elevata di quella maschile; è vero che le donne insieme ai giovani rappresentano la quasi totalità degli impiegati nel lavoro nero, una piaga sociale che non si riesce ancora a debellare nonostante l'impegno del Parlamento ad approvare nuove norme per il lavoro a domicilio il cui scopo precipuo doveva essere quello di far uscire questo lavoro dalla clandestinità. È vero che le donne sono occupate in numero notevole in attività marginali, stagionali e temporanee, ma a questo proposito non si può non rilevare come l'incremento dell'offerta del lavoro femminile rappresenti di per sè un dato positivo della evoluzione sociale. Questo provvedimento va dunque inquadrato con altre iniziative legislative per la formazione e qualificazione professionale della donna. Se non erro vi è già qualcosa in merito all'esame dell'altro ramo del Parlamento ed anche qui da noi. In Italia la condizione generale della emancipazione non è un fatto individuale ma è una delle realtà più belle, capace di coinvolgere milioni e milioni di persone, di lavoratori di diversi strati sociali così come avviene nelle strutture della vita politica che si determinano e si confrontano caratterizzando la nostra società democratica. Siamo di fronte,

onorevoli colleghi, ad una situazione difficile e complessa ma che conduce verso una nuova condizione.

Non si può affermare ora che i problemi sono tutti risolti, che la condizione della donna ormai cambierà sostanzialmente. Molte discriminazioni rimangono ancora anche nei confronti dell'uomo. Oggi, a mio avviso, abbiamo dato soltanto l'avvio alla soluzione dei problemi con una legge frutto di un lavoro costruttivo anche se con limiti e lacune. Occorre dire che il provvedimento che stiamo trattando consegue a talune trasformazioni della società che specialmente negli ultimi decenni ha creato spazi nuovi all'esterno della famiglia; spazi e orizzonti che il mondo femminile ha conquistato non tanto grazie a battaglie ideologiche o tanto meno di piazza, ma in virtù di sacrifici immensi, talvolta materiali, di generazioni di casalinghe, di impiegate, di operaie e di contadine. D'altra parte questa legge intende sostanzialmente anticipare il futuro talvolta con norme che appaiono soltanto ovvie ma che nella sostanza sono da un lato programmatiche e dall'altro cogenti e imperative. La parità tra uomo e donna è stata pressochè riconosciuta da tutti quelli che mi hanno preceduto e pur essendo un preciso principio sancito dalla Costituzione, nella pratica, nella vita di tutti i giorni essa è stato quasi sempre disattesa. Ad una presenza attiva, costante, impegnata della donna nella vita economica e sociale non sono corrisposti sufficienti strumenti legislativi di equiparazione. Lo stesso ruolo della donna nella società italiana è oggi quello della colonna portante della famiglia, insostituibile ausilio al processo di evoluzione economica e quindi necessaria componente della realtà sociale nella pienezza e complessità del suo divenire.

Le donne sono in percentuale quasi paritetica con l'altro sesso nel campo del lavoro nelle aziende, nell'agricoltura e nella scuola, mentre sono in percentuale minima nelle libere professioni, ritenute a torto o a ragione privilegiate, nel mondo direttivo dell'economia, ai vertici delle imprese e nei posti di responsabilità della politica, nella vita amministrativa, nelle stanze dei bottoni. Un anno fa è stato salutato come un avvenimento eccezionale il fatto che una donna potesse diventare ministro della Repubblica italiana, onorevole Anselmi. Comprendo, onorevoli colleghi, le varie osservazioni fatte durante il dibattito e quelle che ancora potranno essere fatte, ma al di là di appunti particolari, comprensibili e magari condivisibili, non credo si possa esprimere un giudizio negativo circa questo provvedimento. Tecnicamente esso potrà anche risultare imperfetto o non completamente adeguato alla realtà, ma rappresenta certamente la volontà di mettere le basi per risolvere in modo definitivo il complesso problema.

In sostanza, con questa legge l'Italia adegua la propria legislazione a quel criterio di parità che deve tendere a non discriminare le donne, la loro posizione, la loro carriera. Non vorrei aggiungere altre osservazioni e valutazioni, nella consapevolezza che questo provvedimento non è perfetto in quanto, come ho già detto, non risolve certamente tutti i problemi. È probabile ed assai auspicabile quindi che il Parlamento sia tra non molto chiamato a legiferare nuovamente in questa materia per completare la costruzione normativa cui ci stiamo apprestando.

Concludendo questo mio intervento, mi auguro che nel breve o nel medio termine in relazione alle opportunità di lavoro che saranno offerte in sede parlamentare e ai problemi che dovremo affrontare, si possa perfezionare la legislazione intesa ad attuare definitivamente quella parità tra i sessi che non deve tendere ad una identità assoluta, ma che deve tener conto delle ineliminabili diversità. Solo allora, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, lo scopo che ci siamo prefissi, la parità effettiva tra uomo e donna, sarà raggiunto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, la legge che noi esaminiamo è importante non solamente perchè contiene norme positive nei confronti della parità della donna, ma anche perchè ci offre l'occasione, così felicemente colta dal collega Gozzini, di fare un discorso anche in quest'Aula, dove tanto raramente si fa, sulla condizione della donna. Credo che sia doveroso ringraziare il collega Gozzini per aver dato una impostazione di ampio respiro al problema e per aver fatto un discorso, se mi consente, non da uomo, come in generale sentiamo da parte dei colleghi, ma da essere umano.

Il problema è quello appunto di porsi in un'ottica diversa che veda questa legge in un quadro più ampio e che dia un giudizio positivo proprio in funzione del significato che essa ha, non tanto per le ingiustizie che sana, ma in una visione di prospettiva. Questa legge nasce da molteplici iniziative parlamentari e dalla proposta governativa ed è stata portata avanti unitariamente — e sottolineo questo fatto — dalle forze politiche e, vorrei dire, essenzialmente dalle donne. Ancora una volta, cioè, in occasione di questa discussione, abbiamo visto un impegno qualificato delle nostre colleghe alla Camera ed al Senato per un tema che ci riguarda tutte ma che riguarda tutta la società.

Si tratta, dunque, per noi di vedere come si collochi questo provvedimento di parità nel quadro del processo di emancipazione e di liberazione della donna anche rispetto ad una apparente contraddizione, per esempio, con un provvedimento apertamente di tutela che noi stessi abbiamo approvato dieci giorni fa: la legge a favore delle donne divorziate. È stato qui detto che è caratteristica del nostro tempo affrontare il problema della questione femminile. Alla base di questo ci sono alcuni dati di fatto fondamentali ed irreversibili: il progresso tecnologico che indubbiamente ha fatto sì che il problema della parità e dell'uguaglianza si ponesse con più forza e con più urgenza; il progresso scientifico, segnatamente per quanto riguarda quella che — adopero ancora una volta la frase del senatore Gozzini — definiamo la scoperta antropologica della donna, e infine anche lo sforzo di ripensamento sui valori dell'uomo che in questo nostro mondo, pur fra tante brutture e tante contraddizioni, viene avanti.

Non posso, per esempio, non ricordare come su tutta la tematica della condizione femminile la chiesa cattolica abbia ultimamente, non voglio dire preso posizione, ma certamente riproposto il tema in termini diversi.

Viviamo in un momento di vive tensioni ed anche in questo campo della condizione femminile ci troviamo di fronte ad una difficoltà di fondo. Qualche volta la nostra pochezza, la nostra incertezza, le nostre contraddizioni si ricollegano proprio al fatto che ci troviamo nella difficoltà di dover dare a noi stessi, alle società (dico al plurale) una immagine nuova della donna, adeguata alle nuove coscienze (adopero anche qui il plurale) che sorgono nel nostro pianeta.

Dobbiamo — anche questo è stato detto — stare molto attente, soprattutto noi, onorevole Ministro, che abbiamo fatto della lotta di emancipazione un po', non voglio dire il nostro cavallo di battaglia, ma certo una delle cose con le quali ci siamo misurate, al rischio, ricorrente soprattutto per le donne impegnate, di immaginare che si possa imitare il modello maschile, mentre invece è questa imitazione del modello maschile che ci può portare ad affossare completamente il discorso, sissignore, dell'uguaglianza e della parità.

Abbiamo di fronte a noi, tutti da scoprire, i problemi dell'autonomia — trovo con difficoltà i termini — che facciano dell'uomo e della donna esseri complementari ma esseri altrettanto forniti di dignità umana. È per questa ragione che si arriva alla conclusione che l'uguaglianza, la parità non è fine a se stessa; è un passaggio obbligato, è qualche cosa attraverso la quale dobbiamo necessariamente passare. Per questo siamo costretti a fare qualche volta delle leggi imperfette, perchè siamo in un periodo

di transizione che ci costringe spesso all'approssimazione.

Questo perchè, nell'attuale società, l'uguaglianza o la parità di per sè non sono sufficienti: c'è qualche cosa di più da fare e noi oggi lo sentiamo, lo intravediamo, ma non siamo ancora nelle condizioni di dire con grande chiarezza quali devono essere i canoni sui cui muoversi, quali i princìpi nuovi.

In un momento di transizione è obbligatorio intanto per tutti promuovere a tutti i livelli uguali diritti e uguale dignità sociale: ma lungo questa strada ci sono pericoli e trappole che possono deviare il nostro cammino. Per esempio, abbiamo bisogno — e mi rivolgo soprattutto ai colleghi uomini — di liberarci dai vecchi modelli, dai vecchi condizionamenti; abbiamo bisogno — e questo discorso va fatto alle donne, soprattutto alle giovani — di non fare confusioni e di guardarci dal rischio dell'accettazione di modelli provvisori apparentemente liberatori: mi riferisco, per esempio, a tutta la tematica della libertà sessuale immaginata come la libertà *tout court*.

Ecco allora che in mezzo a questi pericoli, in mezzo a queste che ho definito trappole, dobbiamo cercare di identificare i punti che ci possono dare una normativa che escluda ovunque una considerazione diversa della donna. Vorrei sottolineare questo aspetto: non si tratta solo e semplicemente di realizzare uguaglianza e parità, ma si tratta di colpire e perseguire ogni aspetto dove ci sia una considerazione diversa della donna.

Dobbiamo — è stato detto — passare dalla tutela alla parità, ma sapendo che, se vogliamo costruire la parità, quella vera, il fondamento ideologico (detto un poco rozzamente) è quello a cui ho voluto accennare.

Onorevole Ministro, questo disegno di legge affronta solo alcuni aspetti di un campo specifico: il campo del lavoro. Ma non per questo lo giudico meno importante, essendo, a mio giudizio, il lavoro l'elemento fondamentale e indispensabile dell'emancipazione.

Ma proprio per questo non possiamo fermarci qui e dobbiamo affrontare la discriminazione anche negli altri campi: per esempio, nel campo dei codici. È mai possibile che in questo paese siano ancora contemplate le attenuanti per il delitto d'onore, che in questo paese, che noi consideriamo alla avanguardia, ci sia ancora la norma del matrimonio riparatore? Facciamo pur finta di non ricordarlo, ma questa è una vergogna non piccola.

E ancora: nel campo della scuola. Credo che tutti siamo perfettamente d'accordo che, certo nella famiglia, ma massimamente nella scuola si determina quella differenziazione dei ruoli che poi condiziona per sempre, per tutta la vita, e nella propria personalità e nell'irradiamento della propria personalità, in un senso più vasto nella società, la vita della donna. Allora ecco che lì noi dobbiamo operare se vogliamo veramente operare nel senso della parità.

E ancora nel campo del costume. Non facciamo gli scandalizzati quando ci troviamo di fronte all'imperare — sì, adopero questa parola — della violenza nei confronti della donna. Certo, ci sono anche problemi di repressione: non ho paura di questa parola. Ma io dico che le radici della violenza nei confronti della donna stanno nel costume, nell'accreditamento di un certo costume. E allora, ecco che c'è un'azione di prevenzione che va fatta appunto a livello di costume, a livello di correzione dei condizionamenti della gente.

E lo stesso dicasi per la tematica della pornografia, per l'uso indebito che si fa dell'immagine femminile. Ebbene, anche qui, certo, si tratta evidentemente di prendere in considerazione, rispettando la libertà, che cosa s'abbia a fare nei confronti di certa stampa, eccetera. Ma la radice vera è nella concezione che si ha della donna. Certo, poi ci sono delle deviazioni. Ma è il fondo che va corretto. Il problema è cercare di incidere sul costume. E sul costume si incide in mille modi. Certamente anche con la legge. Certamente con la scuola. Certamente con l'educazione. Ma insomma è inutile scandalizzarsi quando le cose sono successe: bisogna porsi il problema di fondo.

Ma discriminazioni non ci sono solo nella legge, non ci sono solo nel costume; ci sono, onorevole Ministro, anche nelle circolari ministeriali, frutto anche queste di atteggiamenti di costume. Guardiamo per esempio le circolari ministeriali, i decreti del Ministero della pubblica istruzione, guardiamo i programmi scolastici.

E allora ecco che tutta questa materia va affrontata perchè se ci fermassimo ad un solo aspetto faremmo sì opera di giustizia, ma semineremmo un seme che non dà frutto: incapace di divenire elemento che muova un processo di trasformazione.

Dunque, onorevole Ministro, è una tappa limitata ma importante. Forse con questa legge sradicheremo un poco della giungla di discriminazioni che è fatta di leggi, di decreti, di circolari, di norme non scritte che regolano i comportamenti del vivere civile.

Ho detto prima che siamo in un'epoca di transizione. Per questa ragione io, contrariamente a chi ha formulato giudizi negativi su questa legge, penso che dobbiamo parlare di parità ragionata. Non mi si accusi di moderatismo se dico che noi siamo costretti a non immaginare una parità razionalmente rigida ma una parità che deve tenere conto della realtà in cui ci muoviamo. Ecco perchè è giusto che sia opzionale l'età della pensione. In astratto, illuministicamente sarebbe giusto dire: parità: dunque tutti in pensione alla stessa età. E invece non è possibile.

E vengo allora anche al punto a cui ho accennato prima. Ecco la ragione per cui noi abbiamo legiferato per le divorziate con realismo attingendo ancora alla tutela ma consapevoli, io credo, che quel tipo di protezione è destinato ad essere travolto man mano che la società diventi più giusta e più di uguali.

Onorevoli colleghi, è un groviglio difficile dove — lo dicevo prima — è facile sbagliare, dove, per esempio, proporre il servizio militare per le donne (mi scuseranno il collega Accame e il ministro Lattanzio, che a mio giudizio hanno sì riflettuto sul servizio militare, ma non sul problema della reale parità e sulla condizione femminile) può sembrare avere il fine della parità, ma rischia invece di accreditare sempre di più per la donna che si emancipa il raggiungimento del cosiddetto modello maschile. Stiamo quindi attenti e riflettiamoci prima di lanciarci con proposte che potrebbero viceversa essere quelle che io ho definito trappole. Al contrario — ed è una scoperta del nostro tempo — si tratta, lo ripeto, di ripensare tutto e di trovare modelli diversi che tengano conto degli uomini e delle donne.

Un'altra osservazione prima di terminare. Se questo ripensare cui io mi appello è proiettato verso il futuro ed implica approfondimenti teoretici, vi è una riflessione più immediata, legata alle strutture economiche, che ci viene proposta con molta autorità nel libro bianco sul lavoro femminile della Confederazione sindacale europea; una riflessione che, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, ci porta ad un interrogativo angoscioso che investe tutte le nostre coscienze e l'ordinamento stesso della nostra società. Dicono i sindacati europei a proposito del lavoro femminile che il problema è molto più vasto degli interventi che pure si debbono fare « sulle zone marginali, sull'allargamento a ventaglio delle professioni, sulle giuste leggi di tutela e di parità ». E la domanda che credo dobbiamo porci, anche se non siamo ancora in grado di dare la risposta, è la seguente: ci sono margini nell'assetto attuale dell'Europa industrializzata e più generalmente nel mondo industrializzato per cambiare davvero la condizione femminile? Questa società può perdere questa lavoratrice subalterna per definizione, questa riserva di manodopera, questo servizio sociale e sanitario a prezzo zero? Questa è la domanda. C'è una nostra amica e collega che fa sempre un esempio: se ad un certo momento una bella mattina tutte le donne si fermassero, cosa succederebbe nelle case e dappertutto? Quando si fermano gli uomini, è uno scioperone, ma se si fermano le donne è qualcosa di più grosso. E ancora: questa società, questa organizzazione in cui viviamo, questo tipo di società, questo mondo può, onorevole Ministro — so che questo è anche il suo interrogativo —

sopportare una collocazione diversa nel settore produttivo? Ed ancora: si può superare ed a prezzo di quali sforzi la dicotomia tra lavoratore e lavoratrice, che ha fruttato profitti per la paga diversa e che rischia ancora oggi, onorevoli colleghi, di essere un elemento di divisione tra i lavoratori? Queste sono le domande angosciose che ci dobbiamo porre, le domande cui dobbiamo cercare di dare una risposta e che implicano un ripensamento di fondo, e in questo caso non solo sul piano teoretico della parità, ma anche sul piano degli equilibri economici, delle soluzioni economiche che il mondo industrializzato si deve dare. E ancora una volta, dunque, constatiamo che mai un problema riguardante la condizione della donna è settoriale, ma investe sempre — dico sempre — il discorso sulla società tutta intera ed addirittura investe i princìpi informatori della società stessa.

Non vi è un problema della donna, della sua condizione che non sia serio e profondo, contrariamente a quello che qualche volta ci dicono i rotocalchi; serio e profondo come quello che riguarda il fondamento stesso della nostra umanità.

Allora, di fronte a questa tematica grave e pesante che non può non impegnarci tutti bisogna concludere dicendo che anche questi passi limitati che via via facciamo vanno guardati con grande rispetto, ed anche una legge limitata diventa domani un elemento liberatore se è una spinta alla lotta delle donne per gli obiettivi egualitari di cui abbiamo parlato.

Spero che associazioni, movimenti femminili (che, per la verità, non vedo presenti in questa Aula, nelle tribune, in un momento in cui si discute una legge che in qualche modo le interessa) vogliano raccogliere questo strumento magari imperfetto — non dico di no — come una sfida da calare nella realtà in cui viviamo per andare più avanti. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Dalle Mura. Ne ha facoltà.

D A L L E M U R A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima di tutto un apprezzamento ed un ringraziamento alla relatrice senatrice Lucchi per il lavoro unitario, encomiabile svolto in Commissione e per il vigore ed il sentimento che ha messo nello svolgere in questo consesso la sua relazione.

La storia remota e prossima del genere umano è contrassegnata da epiche battaglie contro chi ha sempre detenuto tutto il potere, per raggiungere equilibri sempre più avanzati di eguaglianza tra le classi e tra i due sessi; grandi e impegnative lotte sono state condotte per il raggiungimento di questi sostanziali obiettivi. Non è vano ricordare tutte le vittime, uomini e donne, che nel corso dei secoli si sono sacrificate per avanzare sulla strada dell'eguaglianza e della parità sociale. Voglio evitare di cadere nella retorica e nella demagogia, in quanto oggi in questa Assemblea, come è già avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, si verifica un fatto di notevole importanza e vengono giustamente soddisfatte le aspirazioni legittime di milioni di donne che nel più recente passato hanno dimostrato di essere consapevoli del loro ruolo e della insostituibile funzione che la donna è chiamata a svolgere in una società moderna in fase di sviluppo.

Il Partito socialista italiano è ben consapevole — e lo ha ribadito anche nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Magnani Noya — che il problema del lavoro della donna va inquadrato nel complesso della situazione politica, economica e sociale del nostro paese, con i suoi squilibri territoriali, i suoi ritardi storici, le sue carenze culturali. In altri paesi, pur essi basati sul sistema economico del profitto, un capitalismo più illuminato o semplicemente più condizionato ha operato o lasciato che lo Stato operasse massicci interventi nelle strutture sociali a sostegno della famiglia, liberando la donna da una molteplicità di compiti quali l'assistenza all'infanzia, agli anziani e agli infermi, rendendola in buona misura padrona del suo tempo libero. In Italia invece, anche per il distorto utilizzo delle risorse nazionali, indirizzate in buona parte a so-

stegno di un settore terziario parassitario, fattore di consumo improduttivo, a scapito dei servizi socialmente utili, si è aggravato lo sfruttamento della donna, costretta contemporaneamente, con il suo parziale ingresso nel mondo della produzione, a svolgere le funzioni classiche della casalinga, con il triplice lavoro di assistente all'infanzia, madre e infermiera. Sicchè possiamo ben dire, onorevoli colleghi, che in Italia si verifica la paradossale situazione per cui viene emarginata dall'articolo 3 della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini pari dignità sociale, non una minoranza, che già sarebbe un fatto grave, ma addirittura la maggioranza della popolazione, costituita ormai, come è ben noto, da cittadini di sesso femminile.

Ben consapevoli quindi che una legge non è sufficiente a risolvere questa situazione, ma consci ugualmente che il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta pur sempre un notevole passo in avanti, ci siamo impegnati in Commissione per l'approvazione rapida della legge nella sua stesura originaria. Davanti ad alcuni dubbi sollevati da varie parti, soprattutto per il meccanismo dell'articolo 15, abbiamo collaborato al superamento di questo scoglio, vigili che non si snaturasse il positivo lavoro effettuato alla Camera. A questo proposito è importante aggiungere che la discussione che ha impegnato il Senato sul progetto di legge ha consentito, malgrado il riemergere di contraddizioni che riflettono la distanza talvolta insanabile degli orientamenti dei diversi partiti, di apportare alcune modifiche migliorative al testo trasmesso dalla Camera. Questi ulteriori aggiustamenti che, ad avviso del Partito socialista, non sono tali da dare alla normativa da varare quel taglio di compiutezza che le esigenze scaturenti dal problema del lavoro della donna pongono, sono tuttavia significativi e importanti. È importante l'accordo raggiunto sull'emendamento all'articolo 15 che, recependo ampiamente la proposta formulata dal Partito socialista in materia di controversie di lavoro, rappresenta un punto qualificante ai fini dell'applicazione del nuovo ordinamento.

Siamo tutti convinti che non basta una legge, anche se importante, per risolvere problemi che sono collegati alla condizione della donna nella nostra società perchè sono d'accordo che il lavoro soltanto non rappresenta liberazione, occorrono tutte quelle strutture sociali e quelle forme di assistenza che oggi mancano e che purtroppo continuano a condizionare la donna nella sua attività.

Se si vuole veramente cambiare, è indispensabile rivedere totalmente i ruoli che la tradizione storica assegna ai due sessi e la funzione di casalinga che tiene la donna in una condizione complementare e non le consente di assolvere pienamente la funzione che la società le affida.

Quindi dobbiamo porci una domanda: quale società futura vogliamo realizzare per la donna e attraverso il lavoro della donna? È indispensabile dunque modificare tutta la struttura organizzativa delle nostre attività produttive, civili e dei servizi. Naturalmente il problema fondamentale è senza dubbio la scuola com'è attualmente strutturata perchè è in quella fase che si compiono palesi ingiustizie nei confronti della popolazione scolastica femminile in quanto l'insegnamento viene indirizzato tenendo presente il ruolo di casalinga che la donna dovrà svolgere. E allora si lasciano alle donne canali di accesso che sono sempre quelli immutabili nel tempo: l'insegnamento ai vari livelli e le attività terziarie, stenodattilografe, impiegate, addette alle attività commerciali, segretarie di azienda. Di fatto è sempre il lavoro femminile, perchè socialmente più debole, a risentire quasi immediatamente i contraccolpi delle crisi economiche; ed infatti in questo ultimo decennio, dicono le statistiche, quasi un milione di donne sono state espulse dalle rispettive attività di lavoro. Sappiamo invece che questo non corrisponde alla realtà in quanto esistono due mercati di forza lavoro: quello ufficiale, quello delle statistiche e l'altro, quello nascosto, del lavoro nero; ed in prevalenza sono le donne che vengono impiegate in queste attività a tempo parziale e stagionali e continuano a subire un ulteriore ed assurdo

sfruttamento. Non vogliamo che la parità del lavoro femminile continui a rimanere una giusta aspirazione, ma per evitare che ciò si verifichi è indispensabile che veramente le strutture sociali diventino una realtà generalizzata, che la scuola a tempo pieno si attui. In sostanza vogliamo che siano offerte alla donna le condizioni indispensabili per poter essere posta alla pari nella nostra struttura sociale. Ritengo utile ricordare che alcuni mesi or sono è stata approvata la legge per la inoccupazione giovanile. Intervenendo in sede di Commissione, a nome del Gruppo socialista, facevo rilevare che molto sarebbe dipeso da come la legge sarebbe stata gestita e soprattutto sollecitavo le organizzazioni giovanili e democratiche e il movimento cooperativo ad una seria azione onde impegnare il Governo ad una applicazione seria e rigorosa delle disposizioni di legge. Sono convinto che in termini diversi un discorso analogo possa essere fatto in questa circostanza. La legge presenta molti aspetti positivi e innovativi. L'impegno più importante sorgerà immediatamente dopo l'approvazione definitiva della legge in esame. Le forze politiche, sociali e sindacali saranno chiamate ad un impegno rigoroso, ad una vigilanza continua per fare affermare i princìpi di eguaglianza tra i sessi che la legge sancisce.

Saranno soprattutto l'impegno e la lotta delle masse femminili, delle giovani donne sempre più coscienti e consapevoli del loro ruolo nella nuova società fondata e basata sulla parità tra uomini e donne che favoriranno l'affermarsi sempre più generalizzato delle aspirazioni di eguaglianza fra le donne. Le forze politiche che hanno votato la mozione programmatica hanno la responsabilità politica di dimostrare al paese la volontà di uscire dalle attuali difficili situazioni economiche e politiche. Siamo convinti che la fase nuova non sarà facile; siamo però altrettanto consapevoli che la situazione ha compiuto un passo avanti importante destinato ad avere conseguenze significative nello sviluppo politico del paese. La maggioranza di programma dovrà essere impegnata sempre come in quest'occasione alla rigorosa applicazione dei punti della legge. Ciò nella consapevolezza che gli elementi innovatori in essa contenuti potranno far maturare i rapporti sociali e civili e quindi influire costruttivamente sullo sviluppo democratico. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maria Luisa Tourn. Ne ha facoltà.

T O U R N M A R I A L U I S A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il provvedimento che abbiamo in discussione rappresenta certo uno dei momenti qualificanti del lavoro e dell'opera che svolge il nostro Parlamento. Questo testo dà una risposta positiva alle attese di molte donne di ogni orientamento e ceto sociale: si tratta infatti di uno dei provvedimenti qualificanti in relazione alla condizione femminile, che risponde, tra l'altro, come ha già sottolineato il senatore Garoli e anche il senatore Dalle Mura, ad un impegno preciso e specifico assunto dalle forze politiche nell'accordo programmatico. In questi anni il movimento delle donne è cresciuto attraverso lunghe lotte che già sono state ricordate da altri colleghi e dalla stessa relatrice senatrice Lucchi. Queste lotte hanno portato alla conquista di leggi per la tutela della donna che sono sicuramente tra le migliori e più avanzate del mondo.

Vorrei qui sottolineare che i risultati positivi ottenuti sono dovuti anche e soprattutto al fatto che a queste lotte, ai dibattiti, al movimento hanno partecipato attivamente le donne di tutte le forze democratiche, rinsaldando ancora più fortemente l'unità tra tutte le forze lavoratrici nelle varie componenti ideologiche e storiche, unità che è sicuramente uno dei dati più positivi e solidi della storia del movimento operaio di questi ultimi anni.

Anche su questo provvedimento — ed è già stato sottolineato da tutti i colleghi che mi hanno preceduto — si è lavorato con questo spirito, cercando di raggiungere la massima unità anche sulle questioni più controverse. Il risultato di questo lavoro uni-

tario è quindi il testo di legge che oggi, onorevoli colleghi, abbiamo in esame e che mi auguro possa avere anche in Aula il consenso unanime che ha ottenuto in Commissione. Uno dei significati più importanti di questo disegno di legge è a parer mio quello per cui, approvandolo, contribuiremo a dare attuazione reale all'articolo 3 della nostra Costituzione. Non mi pare inutile citare il testo dell'articolo 3 della Costituzione, che recita: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Mi pare che questo provvedimento sia un ulteriore strumento perchè la nostra Costituzione venga attuata. Se certamente il primo comma, che vieta la discriminazione di sesso, non può essere ignorato, è a parer mio soprattutto la seconda parte di tale articolo che può trovare attuazione in questa legge. Infatti si dice: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per consentire l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, economica e sociale del paese. Questa legge mi pare quindi che vada proprio nella direzione di rimuovere quegli ostacoli che si sono trovati sovente sul cammino.

Fino ad oggi alcuni di questi ostacoli per le donne (ma certamente non solo per le donne) esistevano; ora abbiamo uno strumento in più per eliminarne alcuni. Non vorrei però essere fraintesa: non voglio affermare con ciò che l'approvazione di questa legge possa avere effetti taumaturgici (d'altra parte sarebbe pura illusione ed ingenuità pensarlo) ma voglio comunque ribadire che è uno strumento in più in mano alla classe lavoratrice, alle donne lavoratrici in particolare. E che questo sia valido è dimostrato dai fatti di cui si è occupato proprio in questi giorni l'altro ramo del Parlamento. Lo ispettorato del lavoro di Verbania ha denunciato alla magistratura i titolari di fabbriche tessili di Grignasco e di altri centri della Valsesia responsabili di aver fatto indagini personali nei confronti di lavoratrici che avevano presentato domanda di assunzione. Oltre alle domande, le lavoratrici dovevano presentare il *test* di gravidanza, oppure sottoporsi a visita medica per eventuali accertamenti e anche rinunciare ad avere figli. Non credo che quest'ultimo fatto richieda ulteriori commenti! Su questi fatti sono state presentate interrogazioni alla Camera da parlamentari del Partito comunista e del Partito socialista.

Se questa scandalosa vicenda è stata conosciuta, ciò è dovuto certamente al coraggio delle donne che hanno rifiutato tali imposizioni, e alla ferma presa di posizione anche dell'amministrazione di Grignasco, in particolare del sindaco che è una nostra compagna di partito, Marcella Balconi. Casi come questi sono numerosi ancora nel nostro paese, anche nell'anno 1977, ma non sempre, purtroppo, possono essere conosciuti e denunciati con la stessa forza. Episodi di questa natura, tra l'altro, non sono soltanto una violazione del dettato costituzionale, ma rappresentano un sopruso con cui si colpisce non solo la donna, ma la famiglia e anche la società civile. Mi pare quindi che con questo disegno di legge non soltanto avremo un nuovo strumento di tutela e di lotta per le donne lavoratrici, ma che soprattutto con alcuni articoli, in particolare con gli articoli 3, 6, 7 ed 8, daremo un contributo più reale ad una delle affermazioni del movimento femminile di questi ultimi anni. Mi riferisco cioè alla maternità, non più intesa come un fatto privato della sola famiglia o peggio ancora della sola donna, ma come un problema che deve essere assunto da tutta la collettività: la maternità che acquista cioè un valore sociale.

In questi articoli infatti è prevista la fiscalizzazione degli oneri sociali che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, la possibilità anche al padre, in alternativa con la madre, di assen-

tarsi dal lavoro nei casi di malattia del bambino, riconoscendo così, anche sulla base del nuovo diritto di famiglia, i necessari ed eguali impegni e compiti di ambedue i genitori. Questa legge quindi si affianca e sviluppa le leggi sulla tutela della lavoratrice madre e sul diritto di famiglia.

Molti ancora sono i punti qualificanti dell'articolato, ma già sono stati messi in risalto con molta forza e chiarezza dalla relatrice e dagli oratori che mi hanno preceduto. Credo quindi, e lo ripeto, che questo provvedimento debba essere varato con il consenso di tutta l'Assemblea, poichè in questo modo possiamo almeno in parte contribuire a risolvere i problemi del lavoro femminile; almeno in parte, perchè sarebbe assurdo pensare o credere che sia sufficiente una legge, per buona che sia, quale questa è sicuramente, per risolvere i tanti e gravi problemi del lavoro femminile, della lotta per l'emancipazione, per raggiungere di fatto la parità tra uomo e donna, soprattutto considerando la grave crisi economica e sociale che travaglia il nostro paese. Tuttavia se noi, senza attribuirgli, come ho già detto, effetti taumaturgici, consideriamo questo provvedimento come uno dei tanti gradini che vogliamo percorrere per uscire da questa *impasse*, sicuramente lo avremo collocato nella giusta dimensione e sarà più facile anche collaborare perchè trovi una piena e corretta applicazione. Applicazione piena e corretta che non potrà avvenire senza la continua e costante lotta delle donne, sia occupate che in cerca di occupazione.

Già il senatore Garoli ha riferito le drammatiche cifre che indicano a quale basso livello è l'occupazione femminile. L'Italia, fra i tanti primati negativi che detiene, vanta anche quello di avere il minor numero di donne occupate. Le donne però non vogliono più accettare supinamente l'emarginazione e l'esclusione dal lavoro e lo dimostra il numero sempre maggiore delle iscrizioni alle liste ordinarie di collocamento, lo dimostrano le migliaia e migliaia di ragazze che si sono iscritte alle liste speciali previste dalla legge n. 285 sull'occupazione giovanile. Su 635.000 giovani iscritti ben 302.000, pari al 47,7 per cento, con punte che raggiungono anche il 61 per cento, sono giovani donne che chiedono di poter partecipare attivamente ai processi produttivi, di qualificarsi professionalmente in modo da non poter più essere discriminate.

Certamente per rispondere a questa domanda come a quella di tutti i giovani è necessario imboccare nuove strade per superare la crisi e trovare modalità che non scarichino sulle donne il peso prevalente delle difficoltà occupazionali, ma rilancino invece un tipo di sviluppo più equilibrato avente come scopo primario l'occupazione tutelata e produttiva di tutti i cittadini. Se davvero si riuscirà con sforzi e sacrifici da parte di tutti ad avviarci su questa via, credo che avremo fatto un buon lavoro e non soltanto una legge con princìpi buoni e sacrosanti che tuttavia non possono trovare realizzazione.

Noi comunisti siamo convinti che questo provvedimento costituisca un terreno più progredito per l'emancipazione della donna ma riteniamo anche che l'emarginazione cui la donna è stata finora sottoposta abbia radici nella stessa struttura sociale e nel tipo di sviluppo distorto proprio del nostro sistema capitalistico. Per questo crediamo che la liberazione e l'emancipazione femminile non possano essere disgiunte dal rinnovamento della società. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Alessandra Codazzi. Ne ha facoltà.

* C O D A Z Z I A L E S S A N D R A . Signor Presidente, signor Ministro del lavoro e colleghi senatori, già è stato detto moltissimo intorno a questo disegno di legge dai colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei fare alcune annotazioni e alcune osservazioni relative ad alcuni aspetti che sono emersi soprattutto nel lavoro dell'11ª Commissione del Senato; però voglio anche dire che questa legge — mi pare giusto sottolinearlo — porta soprattutto due segni distintivi. Essa è il risultato di un dibattito molto

largo che si è svolto nell'anno internazionale della donna e ha visto a confronto le donne impegnate nei partiti, nei sindacati e nelle associazioni femminili, all'interno di quel comitato che il Governo aveva promosso appunto per l'anno internazionale della donna.

Il disegno di legge è inoltre frutto dell'iniziativa di un ministro donna, attento quindi a cogliere l'evoluzione del costume femminile. È frutto anche di un lavoro severo, secondo me, molto rigoroso, concorde e unitario della Commissione lavoro. Mi piace sottolineare il fatto che è stata relatrice in Commissione lavoro prima e in Aula poi una giovane e nuova senatrice: la collega Lucchi.

Il disegno di legge 805, in definitiva, costituisce una risposta alla domanda della lavoratrice di portare avanti fino alle ultime conseguenze, in pratica di perfezionare, quella parità di diritti che aveva trovato il suo punto di avvio oltre quindici anni fa nell'accordo interconfederale per la parità di salari tra lavoratori e lavoratrici e che si era poi sviluppata nella normativa contrattuale, dove veniva unificato il sistema di classificazione, prevedendo, quindi, almeno in teoria, l'eliminazione del riferimento al sesso nell'attribuzione delle qualifiche.

Allora mi sembra opportuno e giusto riflettere sul significato complessivo della legge che stiamo per approvare. Mi pare che un rapporto di chiarezza tra Parlamento e cittadini ci debba indurre a rifiutare demagogie fin troppo facilmente destinate poi a sgonfiarsi al primo impatto. Bisogna dire che questa normativa codifica approfondite esigenze della società e in particolare del movimento delle lavoratrici piuttosto che porsi come sollecitazione a mutare il rapporto della donna con la fabbrica e con il luogo di lavoro.

Voglio dire che questa legge accoglie e recepisce soprattutto la crescita che si è prodotta nella coscienza femminile in particolare, e non ancora nella coscienza complessiva del movimento dei lavoratori in ordine al diritto al lavoro, al rifiuto di qualsiasi discriminazione in questo campo, rifiuto assai più generalizzato di ieri soprattutto in forza di un più diffuso accesso delle donne alla scuola, all'informazione, all'esperienza culturale, sindacale e politica.

Non sono in definitiva prevalenti, anche se ci sono, elementi di novità in questa legge. Sottolineo questo in quanto mi domando perchè questa legge sia nata oggi e non in momenti nei quali probabilmente se ne sentiva più bisogno. Nel 1958, quando cioè si è iniziato a porre il problema della parità, una legge che traducesse l'articolo 37 della Costituzione, articolandolo sulla realtà della classificazione del lavoro nel nostro paese, sarebbe stata, sì, orientatrice di un costume nuovo, avrebbe cioè costituito davvero una promozione di estrema rilevanza per una mentalità diversa e per dei comportamenti diversi e delle donne e dei lavoratori e delle controparti.

Eppure ricordo che allora ci fu un movimento profondamente contrario persino alla sola ipotesi di legiferare sulla materia, che era ritenuta — ed è indubbiamente — di squisita competenza del sindacato. I sindacati allora unitariamente hanno infatti difeso la loro competenza a sapere riconoscere i termini della discriminazione e ad individuare gli strumenti tecnici atti ad eliminarla. Perchè allora questa legge oggi, quando indubbiamente il grado di sindacalizzazione delle donne si è esteso ed elevato?

L'interrogativo secondo me è legittimo. E accanto ad una risposta che mi pare obiettiva suscita una preoccupazione, quella cioè che la legge possa venire intesa da alcuni come sostitutiva di un potere contrattuale carente delle lavoratrici, di una deficienza della gestione dei contratti, di un non sufficiente interesse, tutto sommato, del sindacato per la condizione della donna lavoratrice.

Non mi pare che stiano così le cose. Mi sembra invece che vi sia una motivazione politica al fatto che oggi sta per uscire questa legge; e sia di tutt'altra natura. Di fronte cioè alla crisi economica, di fronte alla ristrutturazione richiamata qui anche dai colleghi che mi hanno preceduto, la riaffermazione per legge della parità dei diritti tra lavoratore e lavoratrice è il segno secondo

noi della direzione in cui muove la ricerca di una via d'uscita dalla crisi .

Vorrei persino dire che è la prefigurazione già del nuovo che tale ricerca porta con sè, il rifiuto cioè della vecchia logica secondo la quale l'occupazione femminile ha sempre costituito una variabile dipendente. Codificare infatti per legge le condizioni di parità della donna nel lavoro, e codificarle in questi tempi, significa considerare la donna forza di lavoro effettiva, mettere un punto fermo, quindi, e concreto a quel diritto al lavoro per tutti che è sancito dalla nostra Costituzione.

Non c'è dubbio che se questo è il significato, l'obiettivo politico di fondo della legge, suscita anche dei problemi grossi; tanto per cominciare ci pone tutti di fronte alle dimensioni reali che assume sin da oggi il fenomeno della disoccupazione nel nostro paese nel momento in cui tutte le donne vengono ad essere considerate forza di lavoro e non marginali al processo produttivo.

Ma anche per questo quindi il disegno di legge 805 costituisce un atto, che dobbiamo riconoscere, di volontà politica del Governo che l'ha proposto e del Parlamento che lo sta approvando, il quale investe addirittura l'assetto produttivo del dopo crisi.

Il disegno di legge Anselmi è stato quindi, a mio avviso, anche per questa ragione accolto dalle due Camere con grande interesse e con grande attenzione. Modificato già dalla Camera dei deputati, si presenta a questo dibattito con alcune essenziali modifiche apportate in sede di Commissione lavoro del Senato.

Vorrei fermarmi su alcuni aspetti di queste modifiche brevemente. Le modifiche che riguardano l'articolo 1 si riferiscono alle deroghe al divieto di operare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, che poi è la sostanza dell'articolo 1. Le deroghe, cioè, riguardano oltre che le mansioni particolarmente pesanti, oltre che i settori della moda, dell'arte e dello spettacolo già inseriti nei lavori della Camera, anche altre attività « quando » — si dice — « i contratti collettivi ritengano essenziale alla natura del lavoro o della prestazione l'appartenenza all'uno o all'altro sesso ». La Commissione cioè ha ritenuto — e questo aspetto desidero sottolineare — di dover offrire alla contrattazione sindacale collettiva uno spazio più ampio sulla materia per togliere rigidità ad un divieto assoluto che — là dove non rispondesse ad obiettive esigenze produttive — rischierebbe di mettere in moto pericolosi meccanismi di rifiuto dell'impiego femminile magari attraverso l'uso di più avanzate tecnologie capaci di ridurre i livelli di occupazione generale oltre che femminile. È una preoccupazione questa che dobbiamo avere presente ora, in occasione di questo disegno di legge, e nell'esame, che si va compiendo, del disegno di legge sul collocamento.

Un altro emendamento unitario si riferisce all'articolo 3 per la necessità obiettiva di raccordare il testo dell'articolo alla normativa contrattuale vigente, cioè il computo delle assenze obbligatorie dal lavoro per maternità previste dalla legge 1204, che tutela appunto le lavoratrici madri, ai fini della progressione della carriera dovrà tenere conto dei criteri stabiliti dai contratti collettivi; non si tratta quindi solo di un fatto meccanico, di pura coerenza tecnica, ma significa che dovranno essere rispettati i particolari requisiti fissati per contratto, là dove la progressione di carriera non sia automaticamente fissata per anzianità. È un emendamento piccolo ma di grande portata, che ha secondo me alcune motivazioni. Infatti accanto alla necessità di produrre una legge chiara e, quindi, di eliminare contrapposizioni tra norma legislativa e norma contrattuale, abbiamo sentito la necessità di tener conto in primo luogo della esigenza sempre più attuale di un diverso rapporto tra donna e lavoro. La battaglia per la parità infatti non può essere vincente semplicemente perchè si è all'avanguardia del dettato legislativo, perchè è sostenuta da un sottile ed acuto dettato legislativo. Essa piuttosto si fonda sulla qualità professionale, o meglio sul grado di profes-

sionalità che la donna lavoratrice realizza. Al di là di questo la battaglia avrebbe una valenza puramente teorica, potrebbe essere piegata a strumentalizzazioni di parte e indubbiamente corroderebbe il rapporto unitario che sempre più strettamente si tende a stabilire nel movimento dei lavoratori tra uomini e donne, tra lavoratori giovani e lavoratori adulti.

Di qui la seconda motivazione di questo emendamento. Una legge che fa carico della maternità alla produzione al punto da attribuire alla maternità un'influenza sulla progressione di carriera, a parte il sapore di altri tempi vagamente promozionale dal punto di vista demografico, diventa una legge che nel momento in cui punta sulla parità uomo-donna, poi discrimina a favore questa volta della donna, continuando quindi nella logica, sia pure rovesciata, della emarginazione del lavoro della donna dal contesto produttivo.

L'emendamento che proponiamo ha proprio il fine di togliere una contraddizione di fondo che avrebbe certamente giocato a sfavore dell'effettivo impiego della donna.

Una lettura attenta dell'articolo successivo, l'articolo 4, richiama in causa le osservazioni che ho appena fatto in quanto esso non detta parità di pensionamento tra uomo e donna, ma mette in grado la donna — e non l'uomo — di optare o no al cinquantacinquesimo anno di età per il proseguimento dell'attività lavorativa. È evidente quindi che il disegno di legge 805 non si sottrae completamente, nonostante gli sforzi che sono stati fatti, alla contraddizione in cui si dibatte il movimento politico e sindacale delle donne: la liberazione da un lato dei ruoli nello svolgimento dell'attività lavorativa su cui fondare poi la parità dei diritti e dall'altra parte il persistere della preoccupazione che si tenga conto del rapporto donna-casa-famiglia e della carenza di servizi liberatori di tale rapporto. In effetti la contraddizione è pesante e non si risolve scaricando la cosa sullo Stato, che non si è fatto sufficientemente carico di costruire una rete valida di servizi sociali, nè scaricandola sulla produzione, facendole pagare costi assolutamente anomali.

La verità è che tutte le spinte ad affrontare i problemi di una diversa organizzazione delle strutture sociali, di un'armonizzazione degli orari di lavoro con gli orari dei servizi, di una politica dei trasporti più capillare e quindi più funzionale alle esigenze del lavoro non hanno ancora prodotto risultati di rilievo, soprattutto per le incertezze del movimento delle donne che di volta in volta ha mitizzato un obiettivo come risolutore di per sè del problema, mentre la questione investe — lo ha detto molto giustamente la senatrice Carettoni — il costume e il rinnovamento culturale.

La modifica proposta all'articolo 7 — è appena un inciso — che dà diritto al padre di sostituirsi alla madre nell'assistenza al bambino durante i permessi consentiti dalla legge 1204, è estremamente significativa in questa direzione: la verità infatti è che la liberazione della donna passa per la liberazione complessiva della condizione umana contemporanea e quindi che la donna, oggi più fresca di energie e di tensioni, deve saper cogliere quegli aspetti della condizione umana e sociale generale che, pur non investendola in prima persona, costituiscono invece i punti di caduta reale del suo sforzo di emancipazione.

Queste considerazioni valgono anche per l'articolo 5 che fissa i tempi del lavoro notturno dalle 24 alle 6. Alcune organizzazioni femministe hanno protestato e hanno detto che si sarebbe dovuto eliminare in radice il divieto per la donna del lavoro notturno, che la donna cioè deve prestare come l'uomo il lavoro durante la notte. L'obiettivo, almeno in via di principio, è invece a nostro avviso un altro e la battaglia delle donne ha senso non se si attesta sulla parità secondo un modulo di vita fondato sulla primazia del rapporto produzione-consumo, che del resto rivela oggi tutta la sua nocività in termini anche economico-sociali e politici, ma se riesce a porsi come punto di avvio ad una revisione di questo rapporto. Che le donne possano essere presenti per tutte le ore dell'ultimo turno diurno è giu-

sto, mentre la limitazione precedente fino alle ore 22 aveva come conseguenza pratica una difficile organizzazione del turno e al limite era motivo per la non assunzione della donna.

Sta quindi al movimento operaio di farsi carico complessivamente della condizione del lavoro notturno al di là delle esigenze obiettive che si creano nel ciclo a lavorazione continua per riproporre anche una diversa considerazione del lavoro dell'uomo. In questo quadro qual è la coerenza del privilegio di opzione per le sole donne prevista dall'articolo 4 rispetto alla possibilità di scegliere se andare in pensione a 55, 60 o a 65, cioè alla stessa età dell'uomo? Fermo restando l'obiettivo di fissare pari età di pensionamento — e questa è una delle conclusioni a cui giunge anche il lavoro della Commissione sulla giungla retributiva — si è voluto tenere conto della forte tensione contingente del mercato del lavoro giovanile che in una certa misura, anche se limitata, può però trovare nel *turn-over* qualche spazio. E si è voluta prefigurare la necessità di prevedere, quando si legifererà sulla parità di età, il mantenimento di alcune deroghe, collegate però alla natura del lavoro e non al sesso, laddove il lavoro è di faticosità tale da incidere sul deterioramento della persona.

La Commissione lavoro ha poi voluto aggiungere due commi per le pressioni che le donne hanno esercitato. Per quanto mi riguarda l'unica sollecitazione che mi è pervenuta è stata quella di dare la possibilità alle donne che hanno compiuto 55 anni di restare al lavoro. Voglio qui ricordare il caso della RAI che proprio in questo periodo, mentre cioè si discuteva prima alla Camera e poi qui in Senato la legge, ha mandato le lettere di licenziamento alle donne che avevano compiuto 55 anni.

Un'altra possibilità che prevediamo, e che costituisce un elemento contingente, è quella di dare la possibilità alle donne che compiranno i 55 anni entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge di optare senza quel meccanismo di anticipazione della volontà della lavoratrice al datore di lavoro.

Vi sono altri due articoli sui quali vorrei soffermarmi: l'articolo 13 e l'articolo 15. L'articolo 13, che non è stato emendato, costituisce secondo me una nota nuova ed è importante nella misura in cui sottolinea nello statuto dei lavoratori (poichè va a modificare l'articolo 15 dello statuto dei diritti dei lavoratori) la necessità di rispettare la parità tra uomo e donna. Non possono cioè avere luogo discriminazioni non solo in materia religiosa, politica o sindacale, ma neppure in riferimento al sesso.

L'altro articolo sul quale abbiamo a lungo riflettuto è l'articolo 15 che è stato inserito dai colleghi della Camera poichè non esisteva nel testo governativo. Voglio qui sottolineare l'importanza di questo articolo introdotto dalla Camera, cioè l'importanza di prevedere un dispositivo per una procedura di urgenza al fine di stroncare tentativi di discriminazione o di non applicazione di questa legge. Senza l'articolo 15 la legge poteva rimanere una enunciazione di grande rilevanza, ma non sufficiente di per sè alla attuazione pratica del principio di parità. Ci siamo però scontrati con alcuni nodi, con uno soprattutto, laddove si prevedeva la stessa procedura per il rapporto di impiego privato e per quello di impiego pubblico.

Suggestivo quindi l'inciso dell'articolo 15, ma ad una attenta riflessione è risultato che tutto ciò sarebbe stato nient'altro che un enunciato per la diversità della normativa legislativa e della normativa contrattuale nel pubblico impiego rispetto all'impiego privato. E allora siamo riusciti a mantenere vivo il principio anche per i dipendenti dell'impiego pubblico, ma riferendoci a strumenti come la legge n. 1034, che sono tipici dell'impiego pubblico.

Vorrei sottolineare ancora che nell'articolo 15 è importante, al fine di tutelare da possibili inadempienze di questa legge le lavoratrici, essersi riferiti all'articolo 28 dello statuto. Questo mi sembra estremamente importante perchè è nella logica di una armonizzazione dei diversi dispositivi sanzionatori che attengono al rapporto di la-

voro. In coerenza a ciò è stato abbastanza facile per noi anche sostituire il riferimento all'articolo 509 del codice penale con il 650. Infine si è posto il problema del campo di applicazione dell'articolo 15; anche esso è stato risolto sul filo della coerenza logica: poichè l'articolo 15 prevede una procedura di urgenza speciale per le possibili inadempienze della legge, si è puntato su quegli articoli che di fatto rendono possibile tale urgenza; cioè è sembrato che l'articolo 1, riferito al meccanismo delle assunzioni, e l'articolo 5, riferito al lavoro notturno, producessero effetti che, se non immediatamente rimossi, poi avrebbero addirittura tagliato fuori la lavoratrice dal rapporto di lavoro.

Per finire vorrei fare un'ultima riflessione. Restano aperti indubbiamente alcuni problemi. La legge lascia per esempio insoluta l'esigenza di parità che è presente in altri gruppi di lavoratrici: mi riferisco in particolare alle coltivatrici dirette ed alle lavoratrici autonome.

L'altro problema è molto più complesso. Ci domandiamo se l'eccessivo perfezionamento della parità nel lavoro perseguito attraverso lo strumento legislativo non possa mantenere anzichè sconfiggere la mentalità che concepisce la donna all'interno del rapporto di lavoro come soggetto per il quale sono necessari i sostegni legislativi speciali di contro alla prassi, portata avanti fin qui con rigore, di privilegiare nel campo del lavoro la contrattazione e la tutela sindacale piuttosto che l'intervento legislativo. Dico questo perchè non c'è dubbio che la legge stessa è inefficace laddove, come per il lavoro a domicilio, qui richiamato da tutti coloro che mi hanno preceduto, non c'è una capacità sufficiente di gestione, non c'è soprattutto realismo nella gestione che vuol poi dire saper prevenire la legge affrontando sindacalmente i problemi del dualismo del mercato e non ostinandosi a negare in via di fatto questo dualismo, soprattutto quando, per ragioni molto complesse che qui è inutile richiamare, sono poi le lavoratrici stesse ad un certo punto che ricorrono al lavoro a domicilio, come affermazione di un diritto contro l'emarginazione del padronato oppure come possibilità di conciliazione tra alcuni doveri che tuttora gravano esclusivamente sulle spalle della donna. È inutile dire che non deve essere così. A mio avviso è importante sapere produrre una risposta per l'oggi, aprendoci certamente a delle logiche per un rinnovamento di fondo.

Resta il fatto, a mio avviso, che di fronte a questa legge il sindacato, il movimento delle donne, i movimenti femminili dei partiti dovranno porsi il problema di come piegare la rigidità della legge a tutela del lavoro a domicilio alla situazione obiettiva. Il valore di questo disegno di legge in definitiva sta quindi soprattutto nel sollecitare il problema — del resto già da tempo all'appassionata attenzione del sindacato — di affrontare con urgenza la complessa questione della organizzazione e della divisione del lavoro, della ristrutturazione dell'apparato produttivo. Ritengo infine che la via legislativa debba essere praticata, e con urgenza, per altre materie che attengono più strettamente al rapporto donna-società, e mi riferisco anche ad alcuni contenuti del progetto Carettoni, perchè per quella via, e solo per quella, certe discriminazioni possono essere rimosse. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo favorevoli al provvedimento in esame che viene a colmare una lacuna nel nostro diritto positivo sotto il profilo di una disciplina specifica riflettente un principio generale posto dalla Carta costituzionale.

Vorrei fare alcune osservazioni, in luogo di una analisi dei singoli istituti che è stata fatta da tutti gli oratori in quest'Aula; istituti alcuni dei quali hanno dato luogo a perplessità, come la procedura d'intervento del magistrato che non era contenuta nel disegno di legge governativo. Tratterò alcuni princìpi di carattere generale, soprattutto attinenti ad un sistema di legificazione (scusate il brutto termine) che ormai sembra diventato norma.

Non c'è dubbio, onorevole Ministro, che quando si parla di parità nel settore del lavoro, o meglio quando si eliminano le discriminazioni, non si fa che attuare il principio posto dall'articolo 3 della Carta costituzionale, per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge. Il principio della uguaglianza dei cittadini, a prescindere dal sesso, dinanzi alla legge qualifica e giustifica il provvedimento governativo.

Sotto il profilo della procedura che ci porta all'esame di questo provvedimento, vorrei sottolineare che, laddove esiste un principio di carattere costituzionale e, come tale, intangibile dal punto di vista della produzione legislativa ordinaria, viene quasi ad essere diminuito il principio generale qualora si voglia insistere sul particolare, sull'istituto che riflette e non fa che ripetere il principio di carattere generale, in un caso che la realtà offre. Oggi si parla del lavoro, domani parleremo dei codici, dopodomani parleremo della vita di relazione. Un problema che possiamo porci noi come legislatori è se sia nell'interesse del problema stesso legiferare in modo specifico quando esiste un principio di carattere generale che vanifica ed annulla qualsiasi comportamento che non sia in armonia con il principio costituzionale.

Quando si è parlato in Commissione e qui in Aula dell'articolo 15 cioè dell'intervento in termini ristrettissimi del magistrato qualora, nello svolgimento di un rapporto di lavoro, sia lesa una qualsiasi norma scaturente dal principio generale riflettente il diritto di parità assoluta dei lavoratori, probabilmente si è dimenticato qualche cosa, e questo lo dico dal punto di vista dell'analisi teorica del contenuto delle norme. Infatti se la norma che regola un determinato comportamento lede un principio di ordine costituzionale essa cade di fronte a tale principio perchè non è concepibile che sopravviva, almeno nella interpretazione che noi diamo dei princìpi della norma costituzionale, tanto più quando si tratta di un principio generale. I primi articoli della Costituzione della Repubblica — e questo lo si dimentica troppo spesso legiferando — vengono rubricati come « Princìpi fondamentali ». Questo significa che nell'alveo dei princìpi fondamentali la legislazione può incamminarsi mentre al di fuori di esso non ha senso, non esiste dal punto di vista della potestà cogente.

Ecco la ragione per cui noi da una parte condividiamo pienamente il provvedimento in quanto ripete un principio di carattere costituzionale, ma non possiamo condividere i singoli istituti su cui si è insistito perchè i casi sono due: o ripetono il principio costituzionale, e lo ripetono male, o sono in contrasto con esso ed allora sono fuori dalla realtà legislativa. Infatti l'onnipotenza del Parlamento, al di fuori dell'ambito dei princìpi fondamentali della Costituzione, cade a meno che si ricorra ai procedimenti di legge costituzionale che modificano la Costituzione stessa.

Ecco perchè non è concepibile, per quanto ci riguarda, l'esame da parte del magistrato che debba provvedere attraverso un accertamento sia pure sommario ed una sentenza allorchè un comportamento lesivo del principio della parità sia dal punto di vista costituzionale assolutamente illegittimo e quindi al di fuori della legge.

Onorevoli colleghi, quando anche si dice: « È vietata qualsiasi discriminazione tra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione della carriera », a me sembra che, siccome la realtà è sempre più fantasiosa della previsione legislativa, si restringa il campo di applicazione del principio dell'uguaglianza che è un principio assoluto che non postula confini. Ecco la ragione per cui bisogna stare molto attenti in una disciplina specifica nell'attuazione di un principio di carattere generale.

Posso certamente condividere quanto stamattina abbiamo sentito quando, partendo dall'uguaglianza dei sessi per quanto concerne la disciplina del lavoro, si è ricordato che l'opera è appena cominciata e si è fatto riferimento al codice penale e al codice di procedura penale. Io ricordo anche il codice civile, che nessuno ha menzionato in quest'Aula. Ci sono degli istituti che postu-

lano delle differenze che probabilmente cozzano contro il principio costituzionale.

Si è parlato impropriamente di delitto d'onore. Non c'è un delitto d'onore: ci sono diverse norme del codice penale che prevedono determinate scriminanti per quanto concerne ragioni di onore. Certamente ci si riferiva alla norma che prevede minime pene fino a sette anni di reclusione per quanto concerne il delitto di omicidio in determinate condizioni che siano giustificate da rapporti carnali, da « patologia matrimoniale », per usare un'espressione onnicomprensiva.

Onorevoli colleghi, sono d'accordo nel ritenere che alcune di queste norme debbano far meditare profondamente e che i diritti acquisiti dalla donna in una lotta che ormai ha superato i cento anni debbano portare alla eliminazione anche dai codici di alcuni residui di discriminazione. Ma i codici rispecchiano sempre fedelmente il pensiero e la politica criminale del momento in cui sono espressi.

Si diceva una volta che le leggi — e i codici in modo particolare — sono come l'acqua che scorre dalla sorgente verso il mare; ma si diceva anche che i palazzi di giustizia in tutto il mondo sono in riva ai fiumi: il palazzo di piazza Cavour a Roma sul Tevere, il palazzo di giustizia di Londra sul Tamigi, quello di Parigi sulla Senna, quello di Berlino sullo Sprea. E sono quasi la rappresentazione plastica della società che scorre verso il mare infinito, e scorre di continuo; invece i palazzi di giustizia rappresentano la legge e rimangono pietrificati a vedere scorrere impotenti la società che si evolve.

È colpa degli uomini, onorevole Ministro, è colpa dei parlamentari, è colpa del Parlamento, se lo vogliamo personificare. Non occorre mai imprecare contro queste situazioni perchè nel codice penale esiste l'articolo 90, che spesso è dimenticato e che esclude conseguenze limitative per gli stati emotivi e passionali. Esistono ancora alcune scorie che rappresentavano una volta qualcosa che l'acqua del fiume ha portato lontano ed è rimasta la legge nella fissità della pietra, a monte.

Occorre che il Parlamento sia all'altezza di sentire il termometro, la temperatura dei sentimenti per adeguare di continuo le leggi senza recriminazioni.

Ora, il provvedimento che esaminiamo è un provvedimento che, con tutti i suoi difetti che ho cercato di enumerare sia pure sinteticamente data anche l'ora tarda, ci porta ad una evoluzione che sarà completata dalla revisione del nostro sistema legislativo, del nostro diritto positivo vigente che ha bisogno anche di ben altre correzioni di rotta presente e passata, di adeguamenti all'attuale non voglio neanche dire civiltà o inciviltà ma all'attuale momento storico, al pensiero delle maggioranze che si evolvono dinanzi al panorama politico che abbiamo, dinanzi alle albe e ai tramonti che si succedono incessantemente. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari